

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	5
GIUSTIZIA (II)	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	21
FINANZE (VI)	»	25
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	31
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	35
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	41
AFFARI SOCIALI (XII)	»	63

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta delle elezioni</i>	<i>Pag.</i>	III
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i>	»	IV
<i>Giustizia (II)</i>	»	V
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i>	»	VI
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i>	»	VII
<i>Affari sociali (XII)</i>	»	IX
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	»	X
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i>	»	XII
<i>Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato</i>	»	XIII
<i>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</i>	»	XIV

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Giovedì 30 novembre 1989, ore 9. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Nino Cristofori.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Nino Cristofori, sullo stato di attuazione del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 (misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Nino CRISTOFORI, ricorda preliminarmente che con decreto-legge 10 febbraio 1988, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, all'articolo 3, al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e Catania, è stata affidata al Presidente del

Consiglio dei ministri, sentiti il Presidente della Regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, la realizzazione di alcune opere dichiarate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza. Secondo il disposto dell'articolo 3, il Presidente del Consiglio provvede alle attività necessarie alla realizzazione dei predetti interventi con poteri di deroga alla normativa vigente, con i limiti del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nonché delle norme comunitarie.

Per il finanziamento degli interventi, l'articolo 4 della legge n. 99 dispone che le somme per essi destinate, iscritte nei bilanci delle amministrazioni competenti alla loro attuazione nonché quelle integrative erogate dallo Stato, affluiscano, entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio, nella contabilità speciale appositamente istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla citata normativa l'allora Presidente del Consiglio ha ritenuto, con ordinanza n. 11/PRES del 1° marzo 1988, di avvalersi dell'« Ufficio speciale per l'at-

tuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 », mutandone la denominazione in « Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri ».

Inoltre il Presidente del Consiglio, sentito il ministro delle partecipazioni statali, ha deciso di avvalersi del sistema della concessione affidando tutti i servizi e le attività necessarie, con convenzione in data 8 aprile 1988, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data, ad un unico soggetto, individuato nell'ambito delle partecipazioni statali, nella società Italispa p.a. del gruppo IRI-ITALSTAT, di cui è presidente il prefetto Boccia, già commissario per la lotta alla mafia.

In base alla convenzione predetta, il concessionario provvede alla raccolta, valutazione ed adeguamento dei progetti già esistenti ed all'effettuazione delle nuove progettazioni; alla gestione delle attività necessarie alla realizzazione delle opere ed, in particolare, al compimento delle procedure per l'appalto dei lavori; all'espletamento, nel corso dell'esecuzione, delle attività di misura, contabilità, liquidazione, assistenza giornaliera ai lavori ed assistenza al collaudo; agli espropri delle aree ed immobili necessari alla realizzazione degli interventi; il tutto assicurando il più ampio spazio operativo alle forze professionali operanti nella Regione siciliana.

L'Ufficio speciale provvede a vigilare su tutte le attività oggetto della convenzione.

Con decreti del 25 agosto 1988, il Presidente del Consiglio dei ministri ha istituito un Comitato tecnico-amministrativo (di cui fanno parte tre tecnici appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici), quale organo consultivo sulle questioni concernenti l'attuazione degli interventi, ed un Comitato di indirizzo e coordinamento, per una più proficua e coordinata gestione degli interventi stessi, mediante la partecipazione del presidente della regione e dei sindaci di Catania e Palermo.

In tale contesto organizzativo si è iniziato a dar corso alla attuazione della predetta legge con i primi adempimenti relativi alla ricognizione dei progetti esistenti, nonché alla predisposizione di schede costi-benefici, in base alla normativa prevista dalla legge n. 64 del 1986.

I progetti reperiti, per un importo complessivo pari a lire 1.228 miliardi, sono stati trasmessi al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 28 ottobre 1988.

Parallelamente alle attività di acquisizione della progettazione esistente e di adeguamento della medesima, nonché di redazione di quella nuova, è stato predisposto un documento programmatico di base, denominato « progetto direttore » che rappresenta un quadro sistematico complessivo di tutti gli interventi e ne ipotizza un ordine di priorità ragionato. L'impostazione programmatica data dal progetto direttore, che ha incontrato il favore delle amministrazioni locali, comporta un fabbisogno economico complessivo di 3.800 miliardi.

Successivamente si è reso necessario realizzare alcuni interventi di particolare urgenza (urbanizzazioni primarie nel quartiere ZEN a Palermo e pulitura dell'alveo del fiume Oreto nonché risanamento igienico sanitario della zona sud di Catania) richiesti dalle amministrazioni locali delle cennate città, che hanno comportato una spesa di circa 8 miliardi di lire.

Per permettere una rapida realizzazione delle opere citate, il Presidente del Consiglio ha adottato l'ordinanza 16/PRES del 25 giugno 1988, con la quale ha conferito al capo dell'Ufficio speciale la facoltà di autorizzare il concessionario ad eseguire i predetti interventi di assoluta urgenza con procedure anche derogatorie delle previsioni convenzionali.

Per quanto concerne la complessiva realizzazione del programma indicato dall'articolo 2 della legge n. 99 del 1988, è stato predisposto, previa pubblicazione nell'agosto del 1988 di apposito bando su quotidiani a diffusione nazionale, un elenco di dieci raggruppamenti di im-

prese da invitare alla gara per l'affidamento in appalto delle opere da realizzare.

I raggruppamenti sono composti da tre livelli di partecipazione qualitativamente e quantitativamente distinti: 50 per cento per imprese di livello nazionale, 30 per cento per imprese di livello regionale e 20 per cento per imprese di livello provinciale.

I primi gruppi di progetti per le città di Palermo e Catania sono stati approvati in data 12 luglio 1989, per un importo complessivo di lire 140 miliardi circa, di cui lire 91 miliardi per Palermo e lire 49 miliardi per Catania.

Le opere relative ai progetti summenzionati consistono in interventi di urbanizzazione primaria (reti fognarie ed approvvigionamento idrico) e di edilizia scolastica.

Per l'affidamento in appalto delle opere relative ai primi gruppi di progetti, è stata esperita il 18 settembre 1989 apposita gara fra i raggruppamenti prequalificati a seguito della quale i lavori sono stati aggiudicati a due raggruppamenti temporanei aventi come mandataria la C.M.C. per i lavori di Palermo e la Viagini per quelli di Catania. Allo stato i lavori sono in fase di avvio.

Un secondo gruppo di progetti, già sottoposto al Comitato tecnico amministrativo e ritenuto dallo stesso meritevole di approvazione per un importo di lire 157 miliardi circa, non può essere al momento approvato con formale provvedimento, in quanto sulla contabilità speciale non sono affluite le necessarie risorse finanziarie.

Un terzo gruppo di progetti, nell'importo presunto di lire 140 miliardi circa, è sottoposto tuttora all'esame del Comitato tecnico-amministrativo.

Allo stato sono affluite nella contabilità speciale predetta le seguenti somme:

2.500.000.000 lire dal comune di Palermo;

56.844.825.821 lire dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

6.650.000.000 lire dalla Cassa depositi e prestiti.

Inoltre il presidente della Regione siciliana ha posto a disposizione per gli interventi in parola l'importo di lire 100 miliardi sul programma regionale di sviluppo. Detta somma è stata successivamente trasferita dall'AGMEZ sulla contabilità speciale, consentendo la realizzazione del primo gruppo di opere per Palermo e per Catania.

L'ordinanza 20/PRES, emanata dal Presidente del Consiglio il 13 aprile 1989, in deroga alle procedure previste dalla legge n. 64 del 1986 medesima, a sua volta ha prenotato la suddetta cifra di 600 miliardi a valere sulla quota assegnata, ai sensi della legge n. 64 del 1986, alla Regione siciliana dal terzo piano annuale di attuazione.

Al fine di permettere l'immediato trasferimento dei 600 miliardi di cui alla predetta ordinanza n. 20/PRES, è necessario che, in tempi brevi, venga approvato dal CIPE il terzo piano annuale di attuazione della legge n. 64.

Per portare a completamento il complessivo programma previsto dalla legge n. 99, attualmente valutato, sulla base del progetto direttore, in 3800 miliardi, occorrerà prevedere che i relativi finanziamenti debbano far carico sul bilancio dello Stato, in analogia ad altri provvedimenti legislativi che prevedono interventi straordinari per le città di Napoli e Reggio Calabria.

Il Presidente del Consiglio Andreotti, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge in questione, considerata l'urgenza di provvedere alla consegna dei lavori per il primo gruppo di opere da realizzarsi, ha invitato la società Italispa, con lettera inviata per conoscenza al presidente della Regione siciliana ed ai sindaci di Palermo e Catania, a provvedere alla cura degli adempimenti di direzione dei lavori con propri incaricati scelti nell'ambito della propria struttura o di quella delle società del gruppo IRI-ITALSTAT; in attesa e per il solo periodo di tempo necessario a che la Pre-

sidenza provveda alla nomina degli ingegneri capo e dei direttori dei lavori.

Precisa poi che il Presidente del Consiglio ha riservato a sé la firma dei provvedimenti connessi all'attuazione della legge in questione e che, quindi, le notizie circa una revoca del potere di firma al capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari, Elveno Pastorelli, non sono esatte, non essendo tale delega mai stata concessa dal Governo in carica per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi in Sicilia.

Esprime quindi perplessità circa la natura del provvedimento in questione, che non è di facile attuazione, ponendo anzi problemi complessi. Il Presidente del Consiglio dei ministri dovrebbe infatti avere la responsabilità diretta dei lavori svolti dalla società concessionaria, senza avere però strutture istituzionali adeguate per lo svolgimento dei suoi compiti. È quindi di estremo interesse conoscere le valutazioni del Parlamento su tali questioni anche per il futuro, per consentire una assoluta trasparenza e un'effettiva funzionalità nell'attuazione della legge.

Il Presidente del Consiglio ha comunque ritenuto di dover tenere le prescritte consultazioni con il presidente della Regione siciliana e con i sindaci di Palermo e Catania, ma non si possono tacere alcune difficoltà oggettive in ordine all'applicazione della legge. Ciò vale ad esempio per la nomina dei direttori dei lavori e degli ingegneri capo, per provvedere alla quale, avendo ricevuto la delega ad occuparsi di tutte le questioni in esame, ha richiesto in via informale al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici un elenco di nominativi di professionisti, non esistendo alcuna normativa che disciplini tale tipo di incarichi da parte della Presidenza del Consiglio. Al riguardo, mentre il sindaco di Palermo ha espresso l'orientamento che a dirigere i lavori dovrebbero essere chiamati gli stessi progettisti delle imprese assegnatarie delle gare di appalto, a suo giudizio, si deve invece conservare allo Stato una forma di garanzia in ordine allo svolgimento dei lavori in questione.

Ribadendo l'interesse del Governo a conoscere le valutazioni del Parlamento sul sistema introdotto dalla legge n. 99, si dichiara favorevole ad operare per la restituzione agli organi istituzionali naturalmente preposti a tale materia, dei compiti attualmente affidati alla Presidenza del Consiglio dalla legge n. 99, confermando la disponibilità a riferire al Parlamento stesso, anche in futuro, in ordine alle successive determinazioni.

Il deputato Giovanni FERRARA osserva che le dichiarazioni del Sottosegretario Cristofori meritano una particolare attenzione e richiedono un approfondimento, sia per i dati forniti sia per la descrizione delle varie fasi di attuazione della legge n. 99, ma soprattutto per le perplessità e difficoltà evidenziate dallo stesso rappresentante del Governo.

Dal momento che, dalle parole del Sottosegretario, pare emergere un orientamento non entusiastico, occorre a questo punto conoscere quale valutazione dà il Governo circa i meccanismi introdotti dalla legge speciale, il rapporto tra Presidenza del Consiglio e imprese, e la strumentazione a disposizione per controllare i flussi di spesa previsti dal provvedimento. Il Governo dovrà fornire tali valutazioni anche perché si possa, su questa base, verificare la permanente utilità del sistema straordinario introdotto dalla legge ed eventualmente valutare l'opportunità di procedere ad una sua revisione. In particolare, dovranno essere valutati l'impatto della normativa in questione sull'azione della Presidenza del Consiglio, i suoi riflessi sul piano locale ed i rapporti determinatisi tra i poteri di intervento straordinario previsti dalla legge ed i poteri di intervento degli enti locali. Occorre inoltre conoscere come la partecipazione del presidente della regione siciliana e dei sindaci di Palermo e Catania si traduca in indirizzi e come essa possa venire utilizzata a fini di controllo.

Ritiene pertanto opportuno che la Commissione, sulla base di un'attenta riflessione sulle dichiarazioni del rappresentante del Governo, nonché di altri dati

ed informazioni, dia un suo meditato contributo all'esame delle questioni poste dall'attuazione della legge n. 99 del 1988.

Il deputato Silvia BARBIERI si richiama alle difficoltà sottolineate dal rappresentante del Governo in ordine al funzionamento di uno schema legislativo che ha indicato nella Presidenza del Consiglio l'organo capace di esercitare funzioni operative, superando le carenze degli organi ordinari, e sottolinea come la mancanza delle adeguate strutture in capo alla Presidenza del Consiglio stessa abbia tuttavia reso obbligata la scelta di avvalersi del sistema della concessione per la realizzazione degli interventi.

Rileva, al riguardo, che precedenti esperienze, come quelle relative alla ricostruzione delle zone terremotate, hanno dimostrato che con tale sistema si può verificare una sorta di identificazione tra uffici speciali deputati all'attuazione degli interventi e imprese private concessionarie; si è addirittura verificato il fenomeno deprecabile della identità del luogo fisico in cui operavano l'ufficio speciale della Presidenza del Consiglio e gli uffici della società concessionaria, con utilizzo promiscuo di strutture e personale.

Occorre a questo punto riflettere sulle iniziative necessarie per evitare che tali fenomeni si verificano ancora, con deviazioni dallo spirito della legge, ed il Governo deve far conoscere se ha messo in opera una ricerca attenta delle forme organizzative opportune per eliminare i rischi evidenziati.

Il deputato Pietro SODDU, richiamando le preoccupazioni che avevano portato il gruppo della democrazia cristiana a sollecitare l'odierna audizione, ricorda che l'eccezionalità del provvedimento, che affida alla Presidenza del Consiglio compiti propri delle autonomie locali, fu motivato a suo tempo dalla considerazione dell'impossibilità, per ragioni a tutti note, per gli enti locali di attuare gli interventi previsti.

Occorre a questo punto verificare se le ragioni di questa scelta permangono, se

cioè si sono contrastate le influenze negative che paralizzano l'attività amministrativa dei comuni, se si è avviato un processo di risanamento sociale che consente di andare verso una normalizzazione, se il nuovo sistema ha portato ad una gestione corretta degli interventi, al fine di valutare la possibilità di restituire alle autonomie locali le proprie competenze.

Se è vero che è necessario valutare in linea generale come l'intervento dello Stato si coniughi con l'esigenza di rafforzamento delle autonomie, è anche vero che il configurare una presenza eccezionale dello Stato di lunga durata significherebbe tollerare il persistere delle anomalie amministrative.

È questo un problema che si pone per tutto il Mezzogiorno e che va affrontato, perché altrimenti si dovrà assistere ad ogni sorta di giudizi negativi sull'intervento statale, che suscita reazioni al Nord, perché viene ritenuto uno spreco di risorse, ed anche al Sud, dove ci si ritiene vittime di un'assenza insopportabile dello Stato. Si creano così fenomeni di reazione sociale e politica di cui forse viene sottovalutata la portata.

Ritiene pertanto necessario invitare il Governo a portare avanti con fermezza l'attuazione della legge, avendo però chiara la finalità del suo operare, che è quella del ripristino della forza rappresentativa delle autonomie locali.

Per quanto riguarda il sistema della concessione, si è notato che esso funziona in modo del tutto particolare poiché il sistema delle imprese pubbliche e private, le prime anche più disinvolute delle seconde, assumono su di sé l'intero iter degli interventi in materia di opere pubbliche. È vero che il sistema della concessione consente una maggiore rapidità rispetto al sistema dell'appalto, ma esso è difficilmente controllabile e molto esposto è al rischio di incorrere in fatti di corruzione o comunque nel cattivo uso delle risorse.

Chiede infine al Governo di esprimere le sue valutazioni su tali aspetti, considerato che la Presidenza del Consiglio si può avvalere di un osservatorio privile-

giato, in quanto incaricata dalla legge n. 99 della responsabilità della gestione di lavori pubblici di grande dimensioni in territori dai problemi particolarmente delicati.

Il deputato Diego NOVELLI, ricordando di aver espresso riserve sul decreto-legge n. 19 sin dal momento della sua conversione nella legge n. 99, rileva che le preoccupazioni oggi emerse dal dibattito dovevano essere valutate con maggiore attenzione a suo tempo, anche se ci si trovava di fronte alla situazione anomala delle amministrazioni locali in Sicilia.

Il sistema introdotto dalla legge n. 99 e la maggiore rapidità degli interventi che esso pareva consentire, sono stati infatti enfatizzati, mentre i dati disponibili a venti mesi dall'entrata in vigore della legge chiariscono che è stata operata, in realtà, una scelta che non ha garantito il raggiungimento dei risultati voluti, essendo stati eseguiti lavori per soli 8 miliardi.

Per quanto riguarda il regime della concessione, in Italia si sta creando una sorta di mito per le opere « chiavi in mano », ma occorre dire che, se gli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche non sono in grado di operare, tanto vale sopprimerli, realizzando così anche un risparmio. Dopo aver sottolineato l'unico aspetto positivo del provvedimento relativo alle opere per i campionati mondiali di calcio, costituito dalla previsione di uno sportello unico e di una conferenza di servizi, rileva che non è possibile lasciare che le disfunzioni della pubblica amministrazione arrivino a livelli insopportabili, per poi dover ricorrere a rimedi straordinari.

Sul piano della trasparenza, osserva poi che le aziende anche a totale partecipazione pubblica non danno alcuna garanzia, soprattutto per il modo in cui vengono gestite, il che è dimostrato da frequenti episodi. Anzi, il fatto che la concessionaria percepisce una percentuale sul fatturato e l'elevato ammontare delle risorse stanziare dalla legge possono facil-

mente determinare accordi tra le imprese in occasione delle gare, al fine di aumentare i loro introiti.

Infine, ricordando che tutte le convenzioni prevedono un comitato di vigilanza, domanda al rappresentante del Governo se tale comitato sia stato istituito nel caso in questione, da chi esso sia composto e con quali criteri si sia proceduto alle relative nomine.

Il deputato Francesco FORLEO - ricordando che si è giunti all'approvazione della legge speciale per la Sicilia riconoscendo l'esistenza di una situazione eccezionale di difficoltà delle amministrazioni locali - osserva che tali difficoltà non sono però connesse solo a fenomeni di scarsa trasparenza o di inquinamento degli enti locali nel meridione, ma costituiscono un fenomeno generale: occorre pertanto domandarsi come lo Stato nel suo complesso possa esercitare il massimo controllo.

Ricorda quindi che oggettivamente sono venuti meno una serie di controlli sulle autonomie locali, tanto che le prefetture hanno tentato di compensare tale mancanza e di sorreggere la difficile azione degli apparati dello Stato; si pone perciò al riguardo l'esigenza di ridisegnare il modello di funzionamento dell'apparato statale.

Occorre inoltre verificare se e come l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa si inserisca nel sistema di supporto alle inefficienze dello Stato prima indicato, e se sia opportuno vedere la sua azione come collegata solo a quella delle forze di polizia o della magistratura. Si potrebbe al riguardo ipotizzare di trasformarlo in una sorta di *authority* politica, il che costituirebbe una soluzione intermedia rispetto alla completa restituzione alle autonomie locali delle loro prerogative.

La questione va oltre la singola situazione di Palermo e richiede un attento esame, per individuare quale possa essere il punto di raccordo tra le autonomie locali e l'apparato statale, immaginando,

invece di un sistema basato sul controllo, l'istituzione di una stanza di compensazione che possa ampliare gli spazi di trasparenza. Tale luogo di coordinamento potrebbe essere individuato nelle prefetture o in altri organi da istituire nel rispetto del disegno organizzativo di cui alla legge n. 400 del 1988.

Conclude, osservando che tali questioni dovranno trovare presso la I Commissione la sede di un più ampio e compiuto dibattito.

Il deputato Carlo TASSI ritiene che il vero problema che emerge dal dibattito odierno è la mancanza di una seria analisi del fenomeno della mafia, del suo radicamento in Sicilia e della sua espansione all'intero territorio nazionale. È anche mancata una riflessione sull'andamento storico di tale fenomeno e sul suo reinsediamento nel tessuto amministrativo siciliano a seguito del venir meno delle misure adottate dall'allora prefetto Mori. I fatti dimostrano poi che si tratta di un problema ben difficile da sradicare, tanto è vero che si giunge a commissariare ogni attività rilevante di spettanza degli enti locali, mentre in altre regioni, come in Alto Adige, si ottengono regimi di favore che aggravano lo squilibrio nord-sud.

Per quanto riguarda il sistema speciale introdotto dalla legge n. 99, resta del tutto da verificare la possibilità che esso offra maggiori garanzie di trasparenza, dal momento che le distorsioni e gli inquinamenti che si volevano evitare sono ormai diventati espressione di una mentalità diffusa in tutto il territorio nazionale. Al riguardo, ci si dovrà infatti porre il problema di chi controlla i controllori.

Il sistema mafioso di gestione delle opere pubbliche va sconfitto con misure concrete, quali l'introduzione del vecchio sistema di appalto delle opere pubbliche, con corrispettivo fisso e con l'obbligo della manutenzione dell'opera per almeno dieci anni posto a carico dell'appaltatore.

Ritiene infine che il sistema di interventi previsto dalla legge speciale sia in

sostanza un palliativo, dal momento che non esistono reali differenze nella gestione dei pubblici poteri tra Palermo e Roma.

Il deputato Vito RIGGIO osserva che nell'esame delle questioni oggi emerse occorre partire dal dato di fatto costituito dalla legge n. 99, approvata dal Parlamento, anche se con differenze di valutazione tra i gruppi politici, oltre venti mesi fa. La ragione per cui si ritenne di poter incidere su settori rimessi alla competenza esclusiva della Regione siciliana era costituita dalla particolare condizione dell'ordine pubblico a Palermo e Catania, che sembra permanere, se non essersi aggravata, come risulta dalle analisi dei cosiddetti indici di malessere (criminalità più disoccupazione). Ricorda anzi, in proposito, le obiezioni sollevate dal sindacato autonomo di polizia in ordine alla dispersione di forze connessa all'esigenza di assicurare protezione a luoghi e persone particolarmente esposti.

Avendo il Parlamento ritenuto necessario sostituire agli enti locali la Presidenza del Consiglio per l'attuazione straordinaria di opere pubbliche, un'intera *tranche* di competenze è stata sottratta al comune di Palermo, che non si è trovato così neppure in grado di provvedere alla necessaria rete di infrastrutture, soprattutto quelle richieste per l'approvvigionamento idrico della città. In sostanza, con il trasferimento delle competenze alla Presidenza del Consiglio, si è prodotto il risultato che sono stati dati in appalto, con il nuovo sistema, i lavori che già potevano essere realizzati dall'amministrazione comunale, mentre è mancata l'attribuzione delle risorse finanziarie per gli interventi previsti dalla nuova legge. Anche il tentativo compiuto con l'ordinanza del Presidente del Consiglio del 13 aprile 1989 di avvalersi della quota assegnata alla Sicilia ai sensi della legge n. 64 del 1986 si è in sostanza arenato, essendo il procedimento bloccato al CIPE.

La legge poi prevedeva il comando di personale direttivo e tecnico, di cui i co-

muni di Palermo e Catania sono sprovvisti, presso le stesse amministrazioni comunali, che non sono infatti dotate dei necessari uffici tecnici.

Il comune di Palermo, inoltre, non ha avanzato alcuna richiesta di finanziamenti né al FIO, né ai sensi della legge n. 64, essendosi avvalso solo con molto ritardo delle risorse stanziare con la legge n. 183 del 1976, la quale prevedeva un apposito stanziamento che non ha ancora avuto attuazione a distanza di dodici anni.

La programmazione e la progettazione di infrastrutture non sono state realizzate dal comune di Palermo e nemmeno, ad oggi, dalla Presidenza del Consiglio, determinandosi così una situazione particolarmente drammatica per la rete idrica, per gli scarichi fognari e per il quartiere ZEN.

A questo punto occorre quindi conoscere se vi siano e quali siano le difficoltà incontrate nell'attuazione della legge speciale, a suo tempo approvata con molte perplessità, al fine di verificare l'opportunità di mantenere il sistema introdotto o eventualmente di modificarlo.

Dopo aver ricordato che la società Italispa ha appaltato le sole opere già finanziate e che il comune di Catania ha appaltato, in violazione della legge, i progetti esecutivi già pronti, rileva che in questa situazione non si pone neppure il problema di verificare quanto la mafia possa trarre vantaggio dal nuovo sistema rispetto al vecchio, dal momento che il nuovo può fornire anche maggiori possibilità di guadagno, in astratto. È però vero che il sistema delineato, se fosse applicato, consentirebbe controlli preventivi e, soprattutto, obbligherebbe a rispettare tempi prefissati, mentre oggi la mafia può ben infiltrarsi nelle paurose carenze dell'amministrazione.

Osserva comunque che, poiché permangono le condizioni di difficoltà delle amministrazioni comunali, il tempo sinora perduto non potrà essere facilmente recuperato, anche quando si restituissero alle autonomie locali le proprie compe-

tenze, non essendo peraltro prevedibile che la regione sia in grado di esercitare i propri poteri sostitutivi.

In conclusione, sollecita il Governo ad operare perché gli interventi previsti dalla legge vengano concretamente finanziati, in modo tale che il nuovo sistema che fa capo alla Presidenza del Consiglio sia messo in condizioni di essere finalmente sperimentato.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda di non aver votato a suo tempo a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 19 ed anzi di averlo giudicato un provvedimento scellerato, per cui si trova nella felice condizione di non doversi ora pentire; e sottolinea che occorre riflettere attentamente sulle valutazioni molto allarmate oggi emerse, raccogliendole in positivo, poiché questo è uno dei casi in cui le lentezze dell'urgenza fanno rimpiangere gli interventi ordinari.

Intende, quindi, porre al rappresentante del Governo un triplice quesito.

Innanzitutto, se il Governo è disposto, con un atto di coraggio che egli apprezzerrebbe molto, ad operare per la soppressione del provvedimento e per la restituzione agli enti locali dei loro poteri, anche contro la volontà dello stesso comune di Palermo, che sollecitò l'adozione delle misure in questione. Non si dovrebbe trattare però di una semplice soppressione, in quanto questa dovrebbe essere accompagnata da un'assegnazione al comune di Palermo di risorse straordinarie per la progettazione di opere pubbliche con fondi a destinazione vincolata; va rilevato in proposito che il comune di Palermo ha il dovere di compiere le sue scelte in materia, ma il Governo deve però attribuirgli i mezzi finanziari necessari.

In secondo luogo, nel quadro della riforma delle autonomie locali, esiste la possibilità per le amministrazioni locali di avvalersi di strumenti imprenditoriali, per poter realizzare esse stesse ciò che in modo distorto affidano ora a soggetti imprenditoriali, anche se si tratta di società a capitale pubblico. Considerato appunto

che la nuova legge sugli enti locali offre tale opportunità, chiede pertanto come il Governo intenda favorire l'esplicazione di queste facoltà da parte delle amministrazioni locali in Sicilia.

Avendo il deputato Vito RIGGIO ricordato che sulla materia dell'ordinamento degli enti locali la regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva, il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che costituirà un atto di responsabilità degli elettori siciliani e dell'Assemblea regionale siciliana esprimere un Governo in grado di assicurare analoghe opportunità alle amministrazioni locali dell'isola; è chiaro infatti che il Parlamento nazionale non può commissariare anche la Regione siciliana.

Domanda poi, in terzo luogo, come il Governo intenda risolvere il problema del rapporto tra le iniziative in atto per Palermo e Catania ed il complesso degli interventi che lo Stato pone in essere in via generale sul piano occupazionale, industriale o produttivo nella realtà siciliana. Per quanto riguarda il settore del credito in particolare, chiede quali diret-

tive la Banca d'Italia abbia dato e dia agli istituti di credito perché svolgano quella funzione promozionale che, a quanto risulta, è completamente mancata. In altre regioni, gli istituti di credito costituiscono fattori di propulsione e gli enti locali se ne avvalgono; un ultimo esempio è fornito dall'intervento della Cariplo nel salvataggio della società editrice Laterza di Bari. Occorre verificare come sia possibile che ciò avvenga solo in alcune zone del paese, anche per evitare che gli interventi siano solo di carattere censorio nei confronti di questa o quella piccola banca caduta in disgrazia.

Riservandosi di sottoporre all'Ufficio di Presidenza della Commissione uno schema di risoluzione, che dovrà essere poi valutato dalla Commissione stessa, al fine di trarre le conclusioni in ordine a tutte le questioni oggi emerse, ritiene, e la Commissione consente, che il seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri possa essere rinviato alla prossima settimana, in data da stabilirsi.

La seduta termina alle 10,30.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 30 novembre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Virginio RONGONI. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare (4341).

(Parere della I Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO osserva che il provvedimento reitera il precedente decreto-legge n. 317, con una modifica formale al comma 1 dell'articolo 1, conseguente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Il precedente decreto-legge è stato oggetto di ampie discussioni e di polemiche sia all'interno del Parlamento, sia all'esterno di esso, con riferimento soprattutto alla pre-

sunzione di non colpevolezza dell'imputato contenuta nell'articolo 27 della Costituzione. Da parte sua, ribadisce che la tutela della libertà personale vada contenuta con l'esigenza di garantire un'adeguata sicurezza ai cittadini. A ciò mira il provvedimento in esame, il quale non costituisce una novità assoluta dal momento che anche con la cosiddetta legge Mancino-Violante del 1987 si era modificata la disciplina del 1984 sui termini di custodia cautelare per evitare la scarcerazione di imputati socialmente pericolosi. Il decreto-legge risponde e all'« emergenza giustizia » e all'emergenza « ordine pubblico » e non è, come è stato denunciato, una legge-provvedimento; esso trae occasione dalle vicende del maxi-processo di Palermo per risolvere il problema più generale relativo alla estrema difficoltà, per una molteplice e ben nota serie di ragioni, di concludere la fase del giudizio di appello entro i termini di durata della custodia cautelare. Circa poi la questione sollevata dal deputato Finocchiaro sulla mancata consultazione, grazie al ricorso alla scorciatoia del decreto-legge, della Commissione bica-

merale che deve pronunciarsi sulle modifiche al nuovo codice di procedura penale, non ritiene che sia fondata dal momento che il provvedimento in esame non modifica il nuovo codice ma bensì una norma del vecchio codice, la quale produce ancora effetti grazie al disposto dell'articolo 251 delle disposizioni di attuazione.

In conclusione ribadisce l'avviso favorevole del gruppo socialista sul provvedimento in esame.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA osserva che la reiterazione del decreto-legge è stata confortata dall'ampio consenso che la Camera espresse in occasione della votazione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate al decreto-legge n. 317. Oltre a questo conforto democratico, il provvedimento in esame è sostenuto anche dall'opportunità di evitare scarcerazioni di imputati socialmente pericolosi, già condannati in primo grado, e quindi di tutelare la sicurezza pubblica. Il provvedimento in esame, prorogando i termini di custodia cautelare e prevedendo la sterilizzazione di determinate fasi processuali, non fa altro che riproporre quanto già disposto nel 1987 con la cosiddetta legge Mancino-Violante, allora sostenuta anche dal gruppo comunista; non comprende pertanto l'attuale atteggiamento del gruppo comunista che è stato contrario al precedente decreto-legge e che mantiene tale posizione anche su quello in esame. Da parte sua riesce difficile capire questa improvvisa conversione del gruppo comunista a ragioni ispirate al più puro garantismo, quando invece da parte di tutti i gruppi sarebbe necessario farsi carico delle eccezionali ragioni alla base dell'emmanazione di questo decreto.

Il Ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI osserva che la mancata conversione in legge del decreto-legge n. 317 ne ha richiesto la reiterazione con il provvedimento in esame, che ne riproduce il contenuto con una modifica di

natura formale. Nel richiamare l'ampia serie di motivazioni alla base del decreto-legge ampiamente illustrate nel corso del dibattito in Commissione ed in Assemblea sul decreto-legge n. 317 chiede alla Commissione di pronunciarsi per una pronta conversione in legge del provvedimento.

Il relatore Ombretta FUMAGALLI CARULLI, replicando, si richiama anch'ella alle argomentazioni già svolte nel corso dell'esame del precedente decreto-legge e raccomanda alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che sono stati presentati al disegno di legge di conversione n. 4341 i seguenti emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

« Al terzo comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29 è aggiunto il seguente periodo:

« Possono essere ulteriormente prorogati di non oltre sei mesi se la scadenza dei termini di carcerazione preventiva avviene nei primi otto mesi di attuazione del nuovo codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 ».

1. 1

Pazzaglia, Maceratini, Trantino.

All'articolo 1, sopprimere la lettera d).

1. 2

Pazzaglia, Maceratini, Trantino.

Il Presidente Virginio ROGNONI, constatata l'assenza dei presentatori di tali emendamenti, dichiara che deve intendersi che vi abbiano rinunciato.

Il deputato Bruno FRACCHIA preannuncia il voto contrario del gruppo comunista sul provvedimento in esame per le motivazioni già illustrate nel corso dell'esame del precedente decreto-legge e per le considerazioni già espresse nell'intervento del deputato Finocchiaro Fidelbo. Constatato che nella nuova stesura del decreto si sono tenute presenti le osservazioni critiche avanzate durante il dibattito in Assemblea sul precedente decreto da parte del deputato Violante, ribadisce la posizione contraria del gruppo comunista sul merito del provvedimento in quanto, a suo avviso, non vi era la necessità di una proroga dei termini di durata custodia cautelare, potendosi ricorrere nei confronti degli imputati scarcerati a misure cautelari diverse. Inoltre il decreto è anche inopportuno perché suona come un incitamento all'inerzia della macchina giudiziaria: per far funzionare rapidamente ed efficacemente la macchina giudiziaria sono necessarie invece riforme serie e non è accettabile il ricorso a provvedimenti tampone.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione n. 4341, deliberando altresì di richiedere all'Assemblea che sia autorizzato a riferire oralmente.

Il Presidente Virginio ROGNONI si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 30 novembre 1989, ore 10,25. — Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Antonio BARGONE chiede l'inversione dell'ordine del giorno nel

senso di passare subito alla discussione della proposta di legge n. 3912 iscritta al secondo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente Virginio ROGNONI fa presente ai commissari che il Consiglio nazionale forense ha manifestato l'intenzione di fargli pervenire, perché siano poste all'attenzione della Commissione, alcune osservazioni in merito alla proposta di legge n. 3912. Si domanda quindi se non sia più opportuno rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento per una più adeguata valutazione dello stesso.

Il deputato Antonio BARGONE osserva che la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno non può essere rallentata per attendere osservazioni e critiche da parte degli organismi interessati. In particolare la proposta di legge n. 3912 è da tempo all'ordine del giorno della Commissione giustizia ed i rilievi del Consiglio nazionale forense sono stati già valutati dalla I Commissione Affari costituzionali, che ha esaminato la proposta in sede consultiva formulando parere favorevole con osservazioni con le quali si prospettano innovazioni ancora più radicali di quelle contenute nel provvedimento. Vi sono quindi a suo avviso tutte le condizioni per una adeguata discussione del provvedimento ed insiste pertanto nella sua richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

La Commissione accoglie infine la proposta sull'ordine dei lavori del deputato Bargone.

Proposta di legge:

BARGONE ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (3912).

(Parere della I Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA, riferendo in sostituzione del relatore, osserva innanzi tutto che il provvedimento è sostenuto dalla maggioranza dei gruppi politici e si pone l'obiettivo di eliminare i vincoli esistenti alla libertà di stabilimento dei procuratori legali e degli avvocati, in armonia anche con i principi comunitari ed in vista della scadenza europea del 1992. Ricordato che la I Commissione ha espresso sul provvedimento parere favorevole, preannuncia la presentazione di un proprio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 con il quale si procede ad una riformulazione della proposta di legge dal punto di vista tecnico, anche sulla base di indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi in I Commissione.

Il Presidente Virginio ROGNONI dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Giulio MACERATINI osserva che, pur riconoscendo che la libertà di stabilimento dei procuratori legali e degli avvocati è principio certamente indiscutibile, la proposta di legge in discussione lo lascia perplesso. È vero che vi sono al riguardo legittime esigenze dei giovani procuratori legali, ma è anche vero che la disciplina restrittiva approvata con la legge 24 luglio 1985, n. 406, era mossa dalla volontà di evitare quei veri e propri pellegrinaggi da una corte di appello all'altra per sostenere gli esami di procuratore legale sulla base di una vera o presunta differenza di difficoltà degli esami svolgentesi nelle diverse sedi di Corte di appello. La situazione attuale, dopo la legge n. 406 del 1985, ha determinato di fatto una disparità di trattamento a svantaggio dei praticanti procuratori che esercitano la pratica e quindi sostengono l'esame presso Corti di appello che si ispirano nello svolgimento degli esami a criteri di maggior rigore: è questa situazione che andrebbe a suo avviso risolta con la previsione di un esame unico nazionale, ma ad essa invece la proposta di legge in discussione non dà risposte.

Il deputato Antonio BARGONE osserva che la proposta di legge in discussione vuole eliminare le disposizioni illiberali contenute nel regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che limitano la libertà di stabilimento dei procuratori legali e degli avvocati, che sono ancor più inaccettabili in vista della scadenza europea del 1992, dopo la quale avvocati di Paesi comunitari potranno liberamente esercitare la professione in Italia. Ricorda inoltre che la proposta di legge in discussione trae origine da un improvviso mutamento di linea interpretativa da parte del Consiglio nazionale forense che ha ritenuto ancora vigente il limite di permanenza di due anni presso un Albo professionale prima di poter chiedere il trasferimento ad altra sede, previsto dal regio decreto 1578 del 1933. Anche alla luce di quest'ultima osservazione non ritiene opportuno subordinare l'approvazione del provvedimento alla valutazione delle osservazioni critiche del Consiglio nazionale forense che al riguardo potrebbe farsi portatore di interessi corporativi e non invece degli interessi generali che devono invece essere tenuti presenti dalla Commissione. Sottolinea altresì che la I Commissione affari costituzionali nel suo parere ha addirittura proposto la soppressione dell'obbligo per i praticanti procuratori di sostenere l'esame presso la Corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica. Bisogna, in conclusione, salvaguardare la libertà di stabilimento dei procuratori legali e degli avvocati, per i quali soltanto vigono anacronistici limiti al libero esercizio della propria attività professionale, che non sono invece assolutamente previsti per altri professionisti.

Il deputato Aldo RIZZO, dichiarato di concordare con gli scopi della proposta di legge in discussione, ritiene però che la sua formulazione sia tecnicamente da rivedere e preannuncia pertanto anch'egli la presentazione di emendamenti al riguardo.

Il Ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI si dichiara perplesso in

ordine all'opportunità di procedere a modifiche settoriali dell'ordinamento professionale dei procuratori legali e degli avvocati, per cui sarebbe preferibile forse attendere per risolvere i problemi alla base dell'iniziativa legislativa la riforma generale dell'ordinamento forense. Ritiene inoltre che la normativa di cui si chiede l'approvazione potrebbe portare ad una elusione della disciplina più restrittiva approvata dalla legge n. 406 del 1985. A fronte di queste perplessità sono però prevalenti le esigenze di ordine generale di eliminare qualunque limitazione alla libertà di stabilimento dei procuratori legali e degli avvocati, anche in vista della scadenza europea del 1992. In conclusione, il Governo dichiara di rimettersi, al riguardo, alla volontà della Commissione.

Il Presidente Virginio ROGNONI dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Benedetto Vincenzo NICOTRA, replicando, rileva il consenso da più parti espresso sugli obiettivi della proposta di legge, per la cui riformulazione in modo più corretto dal punto di vista tecnico dichiara la propria disponibilità a valutare le diverse proposte che possono essere presentate.

Il Presidente Virginio ROGNONI, stante l'imminenza di votazioni in Aula, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.5.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 30 novembre 1989, ore 9,10. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono il ministro del tesoro, Guido Carli, il ministro del bilancio, Paolo Cirino Pomicino ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Emilio Rubbi.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 (Approvato dal Senato) (4361).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990) (Approvato dal Senato) (4362).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Nino CARRUS dopo aver ricordato il contributo di tutti gli intervenuti al dibattito, prende atto di come vi sia una sostanziale concordanza di opinioni circa la necessità di un'ulteriore riduzione del *deficit*. In termini quantitativi

le proposte dell'opposizione non sembrano molto diverse da quelle del Governo e della maggioranza.

Dall'inizio degli anni '70 si sono registrati in Italia *deficit* crescenti del settore statale: questa peraltro è una caratteristica comune a tutti i paesi ad economia capitalistica. Vi sono state però, e ancora sussistono, differenziazioni nei modi di finanziamento del *deficit* e dello *stock* di debito: lo Stato può ricorrere infatti al finanziamento attraverso base monetaria, può indebitarsi verso i cittadini, può prelevare, attraverso una manovra fiscale, una quota della ricchezza reale prodotta nel Paese.

Per quanto riguarda il primo modo di finanziamento del debito, si è giunti ormai alla convinzione che questa non è più una strada percorribile in Italia, in quanto si avrebbero degli effetti estremamente negativi. La politica monetaria, in un'economia globalizzata e che si avvia sempre più sulla strada della maggiore interdipendenza, deve avere come obiettivo prioritario la stabilità dei prezzi e la difesa del cambio. Non può pertanto essere subordinata all'esigenza di finanzia-

mento del debito pubblico in quanto si determinerebbe una incompatibilità con il perseguimento degli obiettivi prima ricordati.

Per quanto riguarda il secondo metodo indicato, il ricorso all'indebitamento, siamo oramai ad un livello di indebitamento molto elevato, al limite della sostenibilità: non solo non si può continuare lungo questa strada, ma si deve cercare con decisione di ridurre lo *stock* del debito.

Quanto alla possibilità di aumentare il prelievo e quindi la pressione tributaria, anche qui si registra una difficoltà: i livelli della pressione tributaria indicati nelle risoluzioni parlamentari relative al documento di programmazione economico-finanziaria sono da considerarsi infatti i livelli massimi.

Giunti a questo punto, il problema si sposta sul fronte interno del bilancio dello Stato. Innanzitutto la spesa corrente: essa non può più essere considerata una variabile fuori controllo. Questo significa intervenire sulle aree a rischio, quali la sanità, il pubblico impiego, i trasferimenti agli enti decentrati, che sono alla base della lievitazione della spesa. A questo proposito, dichiara di non concordare con le valutazioni del deputato Solaroli: se si vogliono responsabilizzare realmente gli enti locali è necessario che a una loro responsabilità sul versante della spesa corrisponda un'uguale responsabilità sul versante delle entrate.

Al tempo stesso bisogna riportare ordine anche nella spesa in conto capitale. A suo avviso vi sono risorse sufficienti da destinare agli investimenti, ma le decisioni in questo campo debbono essere coordinate e subordinate agli obiettivi più generali di politica economica. In altri termini un investimento non deve essere valutato solo in termini della sua produttività in un'analisi costi-benefici, ma deve essere valutato in termini della sua rispondenza alle scelte macroeconomiche.

Posto quindi che l'indebitamento non può ulteriormente crescere, ed escluso il ricorso alla base monetaria per il finanziamento del debito, la razionalizzazione

della spesa corrente e della spesa per gli investimenti diventa l'unica strada da seguire.

Si deve inoltre passare da una programmazione per fattori ad una programmazione per settori per superare il dualismo che ancora caratterizza il nostro Paese. Riemergono infatti i nodi strutturali che rendono necessario per il loro superamento un intervento differenziato per aree geografiche, per dimensioni d'impresa, per settori industriali, per fasce di età e dislocazione territoriale della popolazione. Si deve tornare a criteri di risanamento della finanza pubblica. Per fare tutto ciò non è sufficiente un programma annuale, ma lo si deve inserire in una prospettiva pluriennale avviando soluzioni strutturali di risanamento.

Per queste ragioni mentre considera adeguata la manovra per il 1990, non può dire altrettanto per quanto riguarda il 1991 e il 1992. Per tali anni la manovra dovrà essere ripetuta, in modo ancora più accentuato. Confermando quindi la sua adesione alla manovra del Governo si dichiara disponibile ad accogliere suggerimenti utili in questa direzione da parte dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione.

Dopo che il Presidente Mario D'ACQUISTO ha sottolineato la ricchezza del dibattito esprimendo apprezzamento per gli apporti, talvolta critici, ma sempre positivi, offerti dagli intervenuti, il ministro del tesoro Guido CARLI, aderendo in linea generale alle considerazioni svolte dal relatore, intende soffermarsi su due questioni centrali e cioè quelle della dimensione del disavanzo pubblico e dei metodi del suo finanziamento.

Premesso che i principi dell'unione monetaria, verso cui l'Italia è orientata, postulano che la politica monetaria rimanga immune dall'esigenza di finanziare il disavanzo statale, è necessario liberare il processo di creazione monetaria da vincoli impropri per ancorarla esclusivamente a quello della stabilità dei prezzi. Il problema del livello dei tassi va quindi considerato in questa ottica. Quanti la-

mentano un livello eccessivamente alto dei tassi, propongono diverse modalità per un loro possibile abbassamento che prima o poi coinvolgono un aumento della creazione monetaria.

L'istituto di emissione è ovviamente presente sul mercato dei titoli per assicurare la regolarità delle emissioni ed inoltre questo è ormai divenuto, anche in Italia come in altri paesi, uno strumento con cui si amplia e si restringe la quantità di moneta. Ma il confronto tra i tassi depurati dal tasso d'inflazione colloca il livello dei nostri tassi in posizione intermedia rispetto a quello degli altri paesi: dunque il livello italiano non è tale da sottoporre l'economia, come taluni sostengono, ad una sorta di soffocamento. Inoltre vi è una diffusa incertezza su quale debba essere il giusto livello dei tassi poiché non risulta del tutto chiaro in quale fase del ciclo ci si trovi, se cioè continui a durare la fase espansiva o se, invece, si sia all'inizio di una fase contrattiva dell'economia.

Concludendo su questo punto, per la materia che qui interessa, concorda pienamente con l'affermazione del relatore secondo il quale lo strumento monetario non può essere tra quelli da utilizzare per il finanziamento del disavanzo pubblico. Ne discende che non possono essere accettate proposte di artificiosi interventi tendenti a regolare la quantità di moneta non in funzione dei prezzi ma in funzione dei tassi.

D'altra parte la posizione dell'Italia non potrebbe essere che questa se il nostro paese intende davvero dimostrare, in sede internazionale, la propria coerenza nei confronti dell'obiettivo dell'unione monetaria.

Si pone quindi il problema del finanziamento del disavanzo mediante collocamento dei titoli presso i risparmiatori. Una valutazione della politica del debito pubblico va quindi operata assumendo a parametro non solo il rapporto tra debito e PIL ma anche il rapporto tra debito e risparmio del settore famiglie. Tale parametro risulta nel nostro paese particolarmente positivo.

Riferendosi quindi alla manovra di finanza pubblica rileva che le correzioni introdotte dal Senato al testo del Governo non hanno alterato negativamente i saldi anche se hanno forse introdotto qualche incertezza in più sull'effettiva evoluzione dell'andamento delle entrate e delle spese nel triennio.

Da più parti sono state indicate le insidie che minacciano la tenuta dei conti pubblici: la sanità, le entrate, gli enti locali. Perché tali insidie siano sventate è necessario responsabilizzare gli amministratori sulla tenuta degli argini della spesa pubblica. Si tratta quindi di valutare se non sia arrivato il momento di ritenere che i vincoli posti dai conti pubblici hanno natura costrittiva.

Nella situazione presente altre forze espansive della spesa si vanno configurando sul lato dei nostri rapporti con l'estero. La legge finanziaria prevede due voci a favore della SACE; si è ritenuto di aumentare il fondo rotativo in quanto, tanto più l'Italia nella sua azione di intensificazione delle relazioni con l'Est europeo sarà chiamata a svolgere forme di assistenza finanziaria, tanto più potranno aumentare le possibilità dello Stato di fare fronte agli eventuali rischi. Il predetto aumento è quindi il modo attraverso cui inserire i relativi presidi nel bilancio dello Stato dando rappresentazione delle modalità con cui potrà essere realizzata l'assistenza nei confronti della Polonia e dell'Ungheria senza tuttavia attenuare l'impegno verso i Paesi più bisognosi. Non è un dato quantitativamente esaustivo ma un segno emblematico della presenza in bilancio di nuovi impegni.

Pertanto il nostro paese realizzerà ulteriori forme di sostegno e collaborazione nei confronti dell'Europa orientale anche attraverso la sua attiva presenza in organismi internazionali quali il Fondo monetario internazionale e la BEI nonché una eventuale partecipazione al Fondo stabilizzazione cambi.

Il Ministro Paolo CIRINO POMICINO osserva che la legge finanziaria per il 1990 si presenta con un elemento di forte

novità: per la prima volta il saldo netto scende al di sotto del fabbisogno, interrompendo l'effetto valanga di una competenza crescente rispetto a vincoli di cassa sempre più stringenti. Il Governo Andreotti ha messo a punto con la nota aggiuntiva presentata a luglio regole e strumenti ulteriori per perseguire l'obiettivo di un avanzo primario per il 1992. Su questa strada, il Governo ha proceduto con spirito di umiltà allo scopo di coniugare due obiettivi apparentemente contrastanti: mantenere il tasso di crescita dell'economia e il controllo della finanza pubblica. All'azione svolta al perseguimento di questi due obiettivi si è aggiunta la preoccupazione per il fatto che alcuni elementi di debolezza del nostro sistema economico si sono accentuati nonostante la crescita. È il caso del divario nord-sud. Con riferimento ai grandi problemi occorre ricordare che la politica economica va e deve andare ben oltre i documenti di bilancio individuando nel rapporto fra gli strumenti di bilancio e l'economia reale il quadro degli obiettivi. Per questa ragione respinge le critiche rivolte a taluni dei provvedimenti collegati che — si è detto — non c'entrano con la manovra di bilancio. Invece entrano ed entrano molto in una azione volta a perseguire con gli strumenti di bilancio qualificati obiettivi di politica economica. Un esempio: per le finalità ambientali la manovra prevede un aumento degli investimenti pari al 39 per cento. Ciò dimostra come i tagli non sono stati indiscriminati, ma volti al sostegno di determinate politiche e di un volume complessivo di crescita. Su questa fondamentale premessa il Governo è riuscito a svolgere un proficuo rapporto con i sindacati inaugurando un metodo di confronto sul doppio tema del risanamento dei conti pubblici e del mantenimento dei livelli di crescita. Nell'intreccio costituito tra economia reale e politica di bilancio è emersa evidente la

necessità di abbattere una cultura della separatezza che favorisce una gestione chiusa di singoli stati di previsione. Occorre invece sapere ricollegare le risorse orizzontalmente per perseguire grandi obiettivi di politica nazionale secondo le priorità che gli interessi generali del paese impongono. Questo e non altro è il tentativo compiuto con la riforma del FIO.

Sottolinea come quest'anno l'operazione di ridimensionamento della competenza è andata oltre i limiti annuali che hanno caratterizzato le precedenti manovre di bilancio e si è configurata come una complessiva rimodulazione della spesa per investimenti nel triennio e oltre il triennio.

Sottolinea poi come una diversa gestione della risorsa pubblica sarebbe consentita dalla rapida approvazione della legge sulla dirigenza pubblica.

In conclusione, fa presente che per il Governo e la maggioranza esistono due soli obiettivi irrinunciabili: il mantenimento dei saldi complessivi e il rispetto del termine dell'esercizio finanziario per l'approvazione dei documenti di bilancio. Invita pertanto l'opposizione ad evitare un confronto rituale su centinaia di emendamenti che costringerebbe il Governo ad un atteggiamento burocratico e a concentrare su pochi qualificanti questioni il confronto da svolgere in questa seconda lettura.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ricorda che secondo le intese raggiunte tra i gruppi i lavori dovrebbero proseguire in comitato ristretto. Propone pertanto di sospendere la seduta e di procedere ad una prima riunione del comitato per l'organizzazione dei suoi lavori.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10,15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 30 novembre 1989, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Intervengono il ministro delle finanze Rino Formica e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Stefano de Luca.

Sui lavori della Commissione.

Il presidente Franco PIRO, ad integrazione e modifica del calendario approvato nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza della Commissione, propone che il seguito e la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 4230 sia previsto per la seduta di mercoledì 6 dicembre. Da parte del gruppo democristiano è stato poi richiesto uno slittamento del seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3755, inizialmente previsto per la stessa seduta del 6 dicembre: il relatore Usellini si è dichiarato disponibile a presentare la sua proposta di parere nella seduta di giovedì 7 dicembre, onde poi consentire alla Commissione di

concludere l'esame in una seduta della settimana successiva.

Il deputato Giacomo ROSINI propone che nella seduta di mercoledì 6 dicembre si proceda anche all'esame delle proposte di legge n. 114 e abbinate, concernenti aree demaniali in provincia di Belluno.

La Commissione concorda con le proposte integrative del calendario formulate dal presidente Piro e dal deputato Rosini.

Disegno di legge:

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318, e applicazione della disciplina fiscale prevista per i conferimenti in società di aziende, complessi aziendali ed altri beni effettuati entro il 28 settembre 1989 (4230).

(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO, riservandosi di intervenire in Assemblea sulle considerazioni svolte dal relatore, che contengono alcune discutibili argomentazioni di carattere istituzionale, rileva che la situazione relativa all'ENIMONT ha subito recentemente rilevanti modifiche per le novità determinatesi nei rapporti fra i due *partners*. Originariamente, infatti, si era chiaramente precisato che l'operazione ENIMONT era finalizzata all'obiettivo di costituire un polo chimico che si collocasse tra i primi dieci nel mondo e che fosse basato su un rapporto paritario tra industria pubblica e privata. Considerato altresì che erano stati assunti precisi impegni in materia di difesa dell'ambiente, l'iniziativa era stata salutata con larga soddisfazione. Purtroppo, gli sviluppi successivi hanno sollevato una serie di interrogativi e fatto emergere alcuni problemi; in particolare, non ha costituito certo un buon viatico per il gruppo dirigente della società il fatto che sulle sue prospettive future si sia sviluppata una vera e propria bufera polemica avendo uno dei *partners* esplicitamente manifestato l'intenzione di volerne acquisire in futuro l'intero controllo. In effetti, il patto societario contiene una serie di ambiguità, per cui appariva pressoché inevitabile l'insorgere di contrasti: in base alle sue clausole, infatti, la parte pubblica potrebbe respingere la prospettiva di una privatizzazione della società soltanto a condizione di mantenere due distinte imprese, una pubblica e l'altra privata. Il Governo e l'ENI, in sostanza, hanno compiuto un evidente errore non insistendo, probabilmente per gli oneri che ciò avrebbe comportato, perché nell'ENIMONT fossero conferite tutte le imprese del settore appartenenti alla Montedison.

Sembra comunque necessario evitare che in futuro lo Stato sia chiamato ad effettuare ingenti esborsi di pubblico danaro per il salvataggio di industrie chimiche private, come è avvenuto negli anni passati; va altresì rilevato che nel nostro paese, dove la presenza pubblica è assai rilevante in alcuni settori produttivi, non

esiste una normativa chiara in materia di *joint ventures*, per cui per l'effettuazione di operazioni di questo tipo si ricorre a trattative improprie, con tutto quello che ne consegue.

È quindi compito del Parlamento impedire che ciò si verifichi, fermo restando che, se il nostro paese già disponesse di una normativa *antitrust*, sarebbe più agevole evitare il sospetto che talune operazioni siano effettuate soltanto per ragioni fiscali; d'altra parte, se anche la borsa fosse in Italia meno asfittica e meno controllata dai soliti grandi gruppi, si potrebbe ammettere un massiccio ingresso di soggetti privati nelle imprese pubbliche.

Per quanto riguarda il gruppo comunista, va precisato che i dubbi sollevati sull'operazione ENIMONT e sui provvedimenti che la riguardano non costituiscono un atteggiamento leonino, come sembra ritenere il relatore, ma rappresentano un obbligo morale oltre che politico. Va oltre tutto considerato che lo stesso ministro delle finanze, subito dopo la decisione dell'Assemblea di rinviare il disegno di legge n. 4230 in Commissione, sostenne che vi erano troppi aspetti non limpidi in questa vicenda e ricordò che dell'avvio della procedura comunitaria per infrazione il Governo italiano fu informato soltanto dopo gli organi di stampa; oltre a ciò, il ministro Battaglia ha esplicitamente invitato il Governo a riflettere sull'intera questione dopo le ultime decisioni assunte in ambito comunitario. Se poi si considera il contenuto dell'intervista concessa a *Il Popolo* in cui il dottor Sernia, consigliere del presidente dell'ENI per la chimica, invitava il suo partito a non sentirsi vincolato dagli impegni assunti dal precedente Governo, appare chiaro che una parte della democrazia cristiana è contraria all'operazione. Ne consegue che i ritardi registrati nei lavori parlamentari per quanto riguarda i provvedimenti relativi all'operazione stessa non si possono assolutamente attribuire al gruppo comunista, che si è sempre dichiarato favorevole ad essa, purché fossero definite le condizioni precise. Nel

frattempo, sono state prospettate varie ipotesi sul futuro dell'ENIMONT fra le quali quella, dimostratasi infondata, di trasferirne all'estero la sede sociale, e si è lungamente discusso se l'incentivo fiscale possa considerarsi come una clausola del patto che ha dato vita alla *joint-venture*. Intanto, in borsa sta svolgendosi una vera e propria offensiva con un *take over* di cui non è chiaro l'obiettivo, tranne il fatto che Gardini sembra preoccuparsi più dell'equilibrio finanziario della Montedison che delle prospettive di sviluppo dell'ENIMONT.

Più in generale, se appare ammissibile l'uso della leva fiscale per favorire lo sviluppo della base produttiva, va rilevato che nel disegno di legge in esame non esiste alcuna garanzia in tal senso poiché si agevolano esclusivamente operazioni di carattere finanziario ai danni del bilancio pubblico. Appare quindi necessario assicurarsi che gli impegni assunti, compresi quelli relativi alla occupazione nel Mezzogiorno, siano rispettati, per evitare di concedere incentivi fiscali al buio; va altresì chiarito che può esservi una risoluzione unilaterale del patto di sindacato solo nel caso in cui una delle parti sia inadempiente.

Il gruppo comunista, che su questa materia non ha mai fatto ricorso all'ostruzionismo, ritiene che il Parlamento abbia il diritto di ricevere da parte del Governo i chiarimenti necessari; intanto, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti.

Il deputato Giuseppe RUBINACCI, nel ricordare che la Commissione è impegnata nell'esame di provvedimenti relativi all'ENIMONT ormai da un anno, sottolinea che il Governo ha costantemente precisato che per la realizzazione dell'operazione ENIMONT andavano risolti i problemi relativi al regime fiscale delle fusioni. Pertanto, sarebbe stato opportuno che l'esecutivo avesse presentato un provvedimento di carattere generale diretto a modificare l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, che riguarda appunto il trattamento tributario delle

plusvalenze. D'altra parte, anche i rilievi avanzati in sede comunitaria e tradottisi nella procedura di condanna istituita nei confronti del nostro paese riguardavano il fatto che si concedeva un privilegio ad una singola azienda, alterando le regole della concorrenza.

Il gruppo del MSI-destra nazionale non è in sostanza contrario in linea di principio alla concessione di un regime agevolativo, purché questo si riferisca alla generalità dei casi: soltanto in questo modo, evidentemente, si potrebbe pervenire in sede parlamentare alla rapida definizione di una normativa in materia e superare contemporaneamente le perplessità sollevate dalle autorità comunitarie.

La definizione di precise garanzie in merito all'operazione ENIMONT appare altresì necessaria in considerazione del fatto che uno dei due *partners* è una impresa pubblica. Va inoltre ricordato che numerosi membri della Commissione avevano richiesto al Governo di trasmettere il contenuto preciso del patto stipulato tra ENI e Montedison per valutare quali garanzie erano previste con riferimento alle prospettive di sviluppo e di occupazione; segnala a questo proposito che alcune aziende sono state già chiuse, a Crotona e a Montemarcano.

Va infine rilevato che l'intervento del ministro delle finanze sarebbe stato più opportuno prima della conclusione dell'esame preliminare del disegno di legge in considerazione della anomala situazione in cui si trova a lavorare la Commissione, chiamata a riesaminare un provvedimento che già ha bocciato.

Dopo che il ministro Rino FORMICA ha precisato che il rinvio in Commissione non è dipeso dalla volontà del Governo ma da una deliberazione dell'Assemblea, il deputato Giuseppe RUBINACCI, sollecitando il ministro a fornire chiarimenti circa le sue dichiarazioni secondo le quali nella vicenda ci sarebbe poca limpidezza, ricorda altresì che lui stesso ha ripetutamente mosso accuse ben più esplicite, che in altri paesi avrebbero giustificato l'isti-

tuzione di una Commissione di inchiesta per verificare se i sospetti avanzati, che nel frattempo si sono tradotti in assolute certezze, fossero o meno fondati.

Si riserva infine di intervenire successivamente in sede di esame degli articoli per proporre eventuali modifiche.

Il presidente Franco PIRO, relatore, replicando, ringrazia i colleghi intervenuti che hanno saputo cogliere il senso della discussione, sollecitata dall'Assemblea con il rinvio del provvedimento. In particolare al collega Bellocchio fa osservare come non competa alla Commissione occuparsi dei patti tra due contraenti, che è questione attinente all'autonomia contrattuale. Ribadisce poi di considerare l'indecisionismo una forma di ostruzionismo; opportunamente il collega Rubinacci ha ricordato spesso che l'*iter* legislativo della vicenda Enimont sta per compiere un anno: non ritiene giusto né accettabile che il Parlamento non assuma una determinazione chiara.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO precisato che anche l'opposizione di sinistra condivide l'esigenza di una pronuncia quale che sia del Parlamento sui provvedimenti che ha all'esame, il presidente Franco PIRO, relatore, osserva che l'opposizione, nel caso specifico, da un lato sembra assentire, mentre dall'altro solleva obiezioni, pone condizioni e assume comportamenti che alludono all'idea che esistano divisioni all'interno della maggioranza, il che non gli risulta.

Dopo che il deputato Publio FIORI ha fatto presente che qualche piccolo dissenso tuttavia esiste, il presidente Franco PIRO, relatore, contesta al gruppo comunista di voler apparire contemporaneamente contro e a favore del provvedimento, che non è, lo ribadisce, di agevolazione fiscale, essendo invece volto ad eliminare quei malefici che impediscono di fatto le fusioni: una operazione analoga è stata d'altronde prevista, con un consenso generale, a proposito degli istituti di credito.

Dopo che il deputato Vincenzo VISCO si è dichiarato favorevole ad introdurre in questo provvedimento la stessa normativa fiscale approvata per le banche pubbliche, il presidente Franco PIRO, relatore, osserva ancora che nel comparto delle assicurazioni già da sei anni esiste una normativa che premia le incorporazioni. La bilancia commerciale chimica registra un deficit di migliaia di miliardi: per far fronte a questa situazione il Consiglio dei ministri un anno fa presentò un disegno di legge il cui contenuto, così come approvato in sede parlamentare, fu poi trasfuso in decreti-legge, la cui immediata vigenza ha consentito di procedere ai conferimenti.

Avendo il deputato Giuseppe RUBINACCI sottolineato come il Parlamento abbia poi respinto il decreto-legge, il presidente Franco PIRO, relatore, ricorda invece che la Camera per ben due volte si è pronunciata favorevolmente sull'esistenza dei requisiti costituzionali per l'adozione dei decreti-legge sull'Enimont, esprimendosi poi in senso contrario a proposito del terzo decreto-legge, che aveva però un contenuto plurimo: sono state dunque le norme sul condono a determinare il voto contrario dell'Assemblea, e il ministro ha pertanto ritenuto di non ripresentarle. Se ora il Parlamento è contrario alla costituzione del polo chimico, o intende porvi condizioni tali da lasciargli un pesante segno partitico, dovrà dirlo in modo chiaro, e personalmente, come presidente della Commissione finanze oltre che come relatore, non condivide certo questa ipotesi. Quanto poi alla posizione espressa in sede comunitaria, su di essa hanno influito forti interessi dell'industria chimica tedesca, e non solo tedesca.

Dopo che il deputato Giuseppe RUBINACCI ha contestato che dal seggio di presidenza possano essere sostenute simili inesattezze, considerando che lo stesso ministro Battaglia non ha potuto non dare ragione alle argomentazioni sostenute da Lord Brittan, il presidente

Franco PIRO, relatore, ricordato il gran numero di inesattezze sostenute dal collega Rubinacci nel corso di tutti questi dibattiti, conferma che con il provvedimento si intendono eliminare taluni malefici fiscali che ostano alla costituzione del polo chimico: chi vorrà far fallire questo progetto dovrà assumersene la responsabilità.

Al deputato Giuseppe RUBINACCI, che ricorda come, a partire dal caso SIR, siano falliti tutti i progetti di poli chimici, il presidente Franco PIRO, relatore, ravvisa dietro le resistenze opposte al progetto ENIMONT l'arcaismo di una cultura antiindustriale.

Dopo che il deputato Giuseppe RUBINACCI ha precisato che si tratta semmai di una cultura anticorruzione, il presidente Franco PIRO, relatore, intende concludere la sua replica ricordando di essersi personalmente opposto, in Assemblea, al rinvio in Commissione. Vuole ora continuare a fare la sua parte, così come, con altrettanta chiarezza, i contrari dovrebbero assumersi le loro responsabilità, consentendo tuttavia alla maggioranza parlamentare di approvare il provvedimento.

Il ministro Rino FORMICA, replicando, sottolinea la linearità del comportamento che il Governo ha assunto relativamente alla costituzione di un polo chimico nazionale, la cui necessità nessun gruppo ha peraltro messo in discussione. Per evitare inutili esasperazioni polemiche, ritiene altresì utile ricordare che la Commissione finanze è stata impegnata nell'esame di un primo provvedimento presentato in materia dal Governo a partire dal dicembre scorso; il 15 maggio 1989, in vista della scadenza prevista per l'effettuazione dei conferimenti, fissata al 30 giugno, e in considerazione della indecisione manifestata dalla Camera su quel provvedimento, il Governo, sulla base di una delibera del CIPE che riconosceva il carattere strutturale del costituendo polo

chimico, adottò un decreto-legge che recepiva fedelmente il testo elaborato nel frattempo in Commissione. Tale decreto-legge fu successivamente reiterato rispettivamente il 13 luglio e il 13 settembre scorsi e parzialmente modificato al fine di recepire anche i suggerimenti avanzati in sede comunitaria. L'Assemblea della Camera dei deputati, tuttavia, non riconobbe a quest'ultimo decreto-legge i requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, per cui in sede di conferenza dei presidenti di gruppo il Governo, rappresentando la situazione che si era determinata e confermando l'intenzione di rispettare la volontà del Parlamento, escluse un'ulteriore reiterazione del decreto-legge e preannunciò la presentazione di due disegni di legge, il primo dei quali relativo alla sanatoria degli effetti prodotti dai precedenti provvedimenti d'urgenza e l'altro diretto a disciplinare organicamente il regime tributario dei conferimenti; contemporaneamente, sollecitava la Camera per un esame rapido del primo dei due provvedimenti. In questo modo il Governo si uniformava alla volontà espressa dal Parlamento ottemperando all'obbligo previsto dall'articolo 77 della Costituzione laddove è stabilito che siano disciplinati i rapporti sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.

L'onorevole Bellocchio, facendo riferimento ad alcune nervose dichiarazioni rese alla stampa dai dirigenti della Montedison e dai loro zelanti avvocati, chiede ora di sapere se gli impegni assunti al momento della costituzione dell'ENIMONT siano stati mantenuti. A questo proposito ritiene che si possa integrare il testo del disegno di legge in esame stabilendo l'obbligo del CIPE di riferire al Parlamento sul rispetto degli impegni per cui, qualora il Parlamento dovesse rilevare che vi è stato inadempimento, si potranno assumere le iniziative che sembreranno opportune. Nel dichiararsi disponibile a valutare eventuali altre proposte in tal senso, presenta quindi il

seguito emendamento che ritiene idoneo ad assicurare le garanzie sollecitate:

All'articolo 1 aggiungere in fine il seguente comma:

4. Il CIPE è tenuto a riferire al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, sull'attuazione dei fini di cui alla presente legge. Nella relazione si farà riferimento anche agli effetti fiscali prodotti dalla presente legge, previa istruttoria del Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1. 1.

Il Governo.

Fermo restando il fondamento delle sollecitazioni avanzate affinché non siano concesse agevolazioni fiscali senza le opportune garanzie, rileva infine che il Governo e il Parlamento debbono valutare con la dovuta serietà i problemi connessi ai provvedimenti già adottati.

Dopo che il deputato Giuseppe RUBINACCI ha rilevato che se il ministro delle finanze si fosse pronunciato nel senso testé prospettato già in precedenza non

avrebbero avuto luogo alcune delle polemiche emerse nel frattempo, il presidente Franco PIRO rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

Sui lavori della Commissione.

Avendo il ministro delle finanze Rino FORMICA sollecitato alla Commissione l'inserimento nel calendario dei lavori dei provvedimenti relativi alle lotterie per garantire in particolare lo svolgimento del carnevale di Viareggio, che viene finanziato con i proventi della stessa lotteria, il presidente Franco PIRO ricorda che oggi alle 12 è prevista una riunione del Comitato ristretto istituito per l'esame dei provvedimenti relativi alle lotterie, e propone che sia calendarizzato per mercoledì 6 dicembre alle ore 13 il seguito della discussione in Commissione dei provvedimenti stessi.

La Commissione concorda.

Il presidente Franco PIRO rinvia quindi ad altra seduta lo svolgimento dei residui punti dell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Giovedì 30 novembre 1989, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco Curci.

Svolgimento di interrogazioni: Mammone e Sapio n. 5-00608 e Provantini ed altri n. 5-00897.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco CURCI comunica che il sottopassaggio dell'Autostrada del Sole, collegante il centro storico di Ceprano con la zona di nuova espansione edilizia, industriale ed artigianale, è stato realizzato circa 25 anni fa e, all'epoca, era del tutto adeguato a soddisfare le esigenze di traffico.

La situazione lamentata nell'interrogazione è stata determinata dallo sviluppo edilizio, unitamente all'aumento del volume di traffico e ad una diversa composizione dello stesso.

La costruzione di un cavalcavia, in sostituzione dell'esistente sottovia, comporterebbe notevoli problemi d'interferenza; tale soluzione, inoltre, sarebbe di scarsa

funzionalità stante la notevole vicinanza con la stazione autostradale ed il sensibile dislivello tra la quota dell'autostrada stessa e quella della strada provinciale interessata.

Presso il comune di Ceprano, nell'aprile del 1988, si è tenuto un incontro sull'argomento tra i rappresentanti della società Autostrade ed il commissario prefettizio.

In tale incontro, finalizzato a dare un'adeguata soluzione al problema, è stato deciso che, in occasione dei lavori di ampliamento a tre corsie della predetta autostrada, la società concessionaria dovrà provvedere a modificare il sottovia aumentandone l'altezza, allargandone la sezione e aggiungendo anche idonei marciapiedi per migliorarne globalmente la percorribilità e la sicurezza.

Infine la società Autostrade, su richiesta del comune, si è dichiarata disponibile allo studio del progetto di spostamento del suesposto cavalcavia posto al chilometro 85+780 in posizione più idonea a favorire un migliore assetto della viabilità locale con conseguenti vantaggi per la circolazione.

Il deputato Francesco SAPIO ritiene che il rappresentante del Governo abbia ricostruito correttamente la vicenda. Deve però lamentare che dall'aprile 1988, data dell'incontro della società Autostrade ed il comune di Ceprano, nulla è cambiato: procedono i lavori per la terza corsia, l'espansione del paese accentua la cesura del sottopassaggio, l'assetto stradale è sempre più irrazionale.

Nel sottolineare pertanto l'estrema urgenza degli interventi richiesti si dichiara insoddisfatto della risposta ed esprime una ferma critica per la politica dell'ANAS che invita a farsi finalmente carico dei disagi di Ceprano attraverso le opportune iniziative.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco CURCI rileva che l'ANAS, avendo già da tempo preso atto della pericolosità generata dal rilevante aumento del volume di traffico che negli ultimi anni ha interessato la strada di grande comunicazione E45, ha attivato un programma di adeguamento della piattaforma stradale con inserimento di spartitraffico centrale di tipo « New Jersey ».

Allo stato, con riferimento al tratto « umbro » (della estensione di chilometri 133), la E45 risulta dotata di spartitraffico per chilometri 87, mentre sono in corso, in diverse fasi di esecuzione, interventi per l'inserimento dello spartitraffico per chilometri 34.

Restano, pertanto, da finanziare gli interventi relativi ai restanti 12 chilometri, per i quali si può prevedere una spesa di circa lire 20 miliardi.

Per quanto attiene, poi, al tratto specifico dove si è verificato l'incidente citato, compreso tra i chilometri 49+300 e 50+800, i lavori di adeguamento della piattaforma e successivo inserimento dello spartitraffico sono in corso e se ne prevede l'ultimazione entro breve tempo.

Per quanto riguarda l'incidente, il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che la Procura della Repubblica di Perugia ha avviato un procedimento penale contro Carpinelli Remo mentre non è stata iniziata alcuna indagine in merito alla realizzazione di opere sulla E45 per

garantire la sicurezza della stessa arteria stradale.

Il deputato Alberto PROVANTINI si dichiara profondamente insoddisfatto per una risposta che, oltre ad arrivare in ritardo di quindici mesi, testimonia che la situazione della E45 è ancora assai grave: non solo sono ancora in corso interventi per un tratto di 35 chilometri ma restano ancora totalmente scoperti, senza neanche il relativo finanziamento, 12 chilometri.

Ritiene inoltre assai singolare che la magistratura non abbia accertato responsabilità dell'ANAS per la « strage » del 29 agosto 1988.

Rivolge quindi, in conclusione, un invito al Governo perché accerti le relative responsabilità e disponga il finanziamento per il completamento del programma di adeguamento della piattaforma stradale.

La seduta termina alle 10,5.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 30 novembre 1989, ore 13,55.
— Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.

Disegno e proposte di legge:

Disposizioni in materia di edilizia residenziale, di acquedotti e di viabilità ordinaria (4228).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione).

BECCHI ed altri: Disposizioni in materia di edilizia residenziale (4284).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione)

BULLERI ed altri: Piano per l'edilizia residenziale pubblica (4345).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione)

(Seguito dell'esame, abbinamento della nuova proposta di legge, richiesta di stralcio e rinvio).

La Commissione procede all'abbinamento della proposta di legge Bulleri ed altri n. 4345, per la prima volta all'ordine del giorno.

Il Presidente Giuseppe BOTTA propone di richiedere lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge n. 4228 relative rispettivamente agli acquedotti ed alla viabilità ordinaria per consentire che l'esame delle distinte materie possa procedere separatamente.

Pertanto, il nuovo testo del disegno di legge, a seguito dello stralcio degli articoli 11, 12 e 13, assumerebbe il seguente titolo: « Disposizioni in materia di edilizia residenziale » con numerazione 4228-*bis*; le proposte di legge n. 4284 e n. 4345 resterebbero abbinata ad esso.

Gli articoli 11 e 12 assumerebbero, con numerazione 4228-*ter*, il seguente titolo: « Disposizioni in materia di acquedotti ».

L'articolo 13, a sua volta, assumerebbe, con numerazione 4228-*quater*, il seguente titolo: « Disposizioni in materia di viabilità ».

Dopo dichiarazioni favorevoli dei deputati Francesco SAPIO e Rosa FILIPPINI, la Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 novembre 1989, ore 14,5. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.

Disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere alla XII Commissione)

(Esame e rinvio).

Il Presidente Giuseppe BOTTA rileva che il disegno di legge in esame tratta,

agli articoli 2 e 3, materie che investono direttamente le competenze della Commissione ambiente quali la disciplina di costruzione e ristrutturazione, la previsione di procedure accelerate stravolgenti l'attuale assetto delle competenze. Propone pertanto che la Commissione sollevi un conflitto di competenza richiedendo alla Presidenza della Camera un riesame dell'assegnazione prevedendo l'assegnazione a Commissioni riunite VIII e XII o, in subordine, un parere rinforzato *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento.

Il deputato Francesco SAPIO dichiara che il gruppo comunista è favorevole alla proposta testé svolta dal Presidente Giuseppe Botta, in quanto si ritiene che agli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 4314 si introducano procedure in materia di costruzioni e ristrutturazioni per le quali è necessario un attento esame della Commissione ambiente che ha già avuto ripetutamente modo di discutere e valutare norme di accelerazione delle procedure e di deroga per la realizzazione di opere pubbliche. Esprime inoltre forti perplessità e riserve sui poteri di accentramento delle decisioni e delle gestioni che il ministro della sanità si conferisce.

Il deputato Rosa FILIPPINI si dichiara favorevole a sollevare il conflitto di competenza nei termini richiesti dal Presidente.

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14,15.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Comitato permanente per i pareri.

*Giovedì 30 novembre 1989, ore 9,15. —
Presidenza del Presidente Girolamo LA
PENNA.*

Testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (3039-A).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

ROSSI di MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

(Parere all'Assemblea).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Girolamo LA PENNA raccogliendo l'invito proveniente da alcuni gruppi propone, concorde il Comitato permanente per i pareri, di rinviare ad altra seduta l'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 3039-A e abbinare.

La seduta termina alle 9,20.

Giovedì 30 novembre 1989, ore 9,40. — Presidenza del Vicepresidente Pasquale LA-MORTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero Nepi.

Svolgimento di interrogazioni.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero NEPI rispondendo congiuntamente alle interrogazioni numeri 5-01081 e 5-01137, vertenti su identica materia, e parlando anche a nome dei Ministri del turismo e spettacolo, dell'industria e dei lavori pubblici, rileva che l'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che la linea Bari-Lecce, di chilometri 150, è attualmente a doppio binario nel tratto Fasano-Brindisi, per un'estesa di chilometri 56.

Sulla linea l'Ente ferrovie dello Stato ha realizzato una serie di opere interessate direttamente alla soppressione di 19 passaggi a livello, alla costruzione di 14 opere d'arte e alla sistemazione definitiva della sede ferroviaria sulle tratte Torre a Mare-Mola e Tutturano-Brindisi.

Il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato, rielaborato a seguito delle linee di indirizzo di cui alla direttiva ministeriale in data 10 novembre 1989 (emanata in conformità all'ordine del giorno della Camera dell'8 novembre 1989), prevedeva l'elettrificazione dell'intera linea, ma non comprendeva tra gli interventi da realizzare il completamento del raddoppio del binario.

A tale proposito fa presente che il Ministro, da parte sua, ha espresso l'intendimento di procedere al raddoppio dell'intera linea Bari-Lecce, ritenendo che tale intervento si renda necessario nel quadro del programma di ammodernamento strutturale e funzionale della rete ferroviaria meridionale, secondo le indicazioni formulate dalla Camera con il citato ordine del giorno. In tali sensi rappresenterà alle Camere la propria proposta di integrazione del piano dell'amministratore straordinario, allorché questo verrà

presentato alle competenti Commissioni parlamentari, come previsto dall'ordine del giorno.

Per quanto concerne la classificazione della tratta Brindisi-Lecce come linea integrativa e non commerciale, si precisa che con decreto in data 15 aprile 1987 del Ministro dei trasporti *pro tempore* (sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti e degli studi svolti da una apposita commissione ministeriale per la riclassificazione funzionale ed il riassetto dei servizi) la rete dell'Ente ferrovie dello Stato è stata suddivisa come segue:

rete che presenta un interesse commerciale ai sensi dei regolamenti CEE;

rete che non presenta interesse commerciale, ma svolgente una funzione integrativa per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale;

rete di interesse locale da considerare indispensabile per la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto l'Ente delle ferrovie dello Stato deve continuare a svolgere servizi viaggiatori e merci su rotaia, da commisurare alle esigenze della domanda di trasporto, sulle linee del secondo tipo, cosiddette integrative, tra le quali rientra la tratta Brindisi-Lecce; si tratta infatti di linee che, anche se caratterizzate da ridotti volumi di traffico e da passivo di gestione, svolgono, nel quadro della politica generale dei trasporti, un'utile funzione per il soddisfacimento di esigenze di interesse nazionale.

Per quanto riguarda infine il *deficit* della Compagnia italiana turismo (CIT), il problema non può che essere ricondotto alla questione più generale delle partecipazioni azionarie dell'Ente delle ferrovie dello Stato, questione tuttora oggetto di esame da parte dell'amministratore straordinario, nell'ambito del programma finalizzato al risanamento dell'Ente stesso.

In ordine all'attività delle agenzie Wastels e Transalpino, l'Ente delle ferrovie dello Stato ha precisato che dette agenzie sono società italiane a tutti gli effetti.

Esse svolgono attività di vendita di biglietti ferroviari prevalentemente nei settori di mercato concernenti i giovani e i lavoratori, in aperta concorrenza con altre agenzie nazionali. L'utilizzazione di detti biglietti è subordinata all'esistenza di requisiti precisi, nel senso che le riduzioni accordate sono indirizzate tassativamente ai giovani fino a 26 anni ed ai lavoratori italiani all'estero.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO dichiarandosi fortemente insoddisfatto della risposta del Governo, sottolinea che le dichiarazioni del sottosegretario di Stato per i trasporti accentuano, anziché diminuire, le preoccupazioni relative alla possibilità di potenziamento in tempi rapidi della linea ferroviaria Bari-Lecce. Secondo quanto affermato dal Governo, infatti, se pure tale tratta sarà inserita nel piano di ristrutturazione e ammodernamento delle ferrovie che il ministro dei trasporti si appresta a presentare in Parlamento, secondo le indicazioni dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea nella seduta dell'8 novembre 1989, manca tuttavia ogni indicazione ed ogni impegno circa i tempi necessari per la realizzazione dell'opera. Desta meraviglia altresì il mutamento di classificazione della linea Brindisi-Lecce, soprattutto considerato l'intenso traffico commerciale che si svolge nella zona. La diminuzione del traffico ferroviario sull'intera tratta Bari-Lecce non è certo da attribuirsi a motivi economici: gli operatori preferiscono il trasporto su gomma proprio in virtù delle palesi inadeguatezze del servizio ferroviario. Circa il problema delle agenzie di viaggio, sottolinea che le agenzie Wastells e Transalpino godono comunque di una posizione privilegiata all'interno del mercato poiché sono le uniche a poter emanare biglietti a tariffa ridotta. Si sofferma infine sull'importanza turistica della penisola salentina che appare eccessivamente trascurata dai piani di investimento dell'Ente ferrovie dello Stato.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Guglielmo NEPI prende atto delle

osservazioni del deputato Baghino assicurando il massimo impegno del Governo.

Il Presidente Pasquale LAMORTE propone, concordando la Commissione, su invito del sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero NEPI, di procedere prima allo svolgimento delle interrogazioni nn. 5-01545 e 5-01184 indi allo svolgimento dell'interrogazione n. 5-01459.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Guglielmo NEPI rispondendo congiuntamente alle interrogazioni numeri 5-01545 e 5-01184, vertenti su identica materia, precisa preliminarmente che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ha previsto il trasferimento alle regioni delle ferrovie in concessione dopo aver effettuato il risanamento tecnico-economico delle stesse.

Detto risanamento non è stato ancora attuato e pertanto le predette ferrovie rientrano tuttora nelle competenze della Direzione generale MCTC, ove sono in corso le pratiche di rinnovo o di proroga delle concessioni di alcune ferrovie al fine di garantire la continuità dell'esercizio: procedure che non sono certo di ostacolo allorché a suo tempo sarà effettuato il passaggio delle linee ferroviarie nella competenza regionale.

Di norma il rinnovo viene accordato dopo che è scaduta la proroga nella misura massima di 10 anni.

Precisa infine che senza la proroga o il rinnovo, e quindi in un regime precario e provvisorio, non sarebbe possibile corrispondere alle società le sovvenzioni previste dalla legge.

Per quanto riguarda la ferrovia Cumana la concessione scadrà il 30 giugno 1990. La società concessionaria SEPSA ha chiesto la proroga venticinquennale della concessione ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Tale richiesta è giustificata dalla necessità non solo di programmare tempestivamente i piani di approvvigionamenti, le procedure concorsuali, la contrazione di mutui, ma anche per procedere alla

regolarizzazione della ferrovia Circumflegrea la cui scadenza deve uniformarsi a quella della ferrovia Cumana.

La ferrovia Circumflegrea, infatti, anch'essa concessa alla società SEPSA, si integra con quella Cumana ed entrambe le ferrovie costituiscono un anello che soddisfa in modo completo le esigenze di trasporto della zona flegrea.

Considerata la subordinazione del servizio di cui trattasi all'interesse pubblico e ritenuto che al momento non sembra possibile una diversa alternativa da quella del ricorso al regime concessorio, si rende necessario mantenere i rapporti in atto.

A tal fine la competente Direzione generale MCTC ha provveduto ad attivare le procedure per il rinnovo delle concessioni sopra indicate.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO dichiarandosi insoddisfatto della risposta del Governo fa rilevare che il problema del rinnovo delle concessioni non può essere affrontato dal Governo in modo disgiunto rispetto alla riforma del settore delle ferrovie concesse che è da lungo tempo all'attenzione del Parlamento.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero NEPI rispondendo all'interrogazione n. 5-01459 rileva che l'attuale regime giuridico prevede, come è noto, il trasferimento alle regioni delle ferrovie in concessione, giusta le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo l'attuazione del risanamento tecnico ed economico delle stesse.

Con la finanziaria 1987 (legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 2, comma 3) fu autorizzata, per il quinquennio 1987/1991, una assegnazione di 500 miliardi da destinare alla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa possono contrarre, nel limite complessivo di 5000 miliardi, per la realizzazione di investimenti ferroviari.

A tal fine fu stanziata una prima *tranche* di lire 92 miliardi sul capitolo 7304 del

bilancio del Ministero dei trasporti; successivamente la legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) ha nuovamente determinato lo stanziamento, in lire 200 miliardi per l'anno 1988, lire 500 miliardi per il 1989 e lire 700 miliardi per il 1990.

In merito alla ripartizione degli interventi finanziari relativi alle varie ferrovie, proposta dal Ministero dei trasporti, si espressero favorevolmente le regioni attraverso il comitato interregionale istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica in data 25 marzo 1987.

Nell'occasione furono tenute presenti le esigenze segnalate dalle aziende anche sulla base di analisi costi-benefici allo scopo redatte, nonché le prospettive di traffico in ciascuna ferrovia, assegnando gli importi maggiori a quelle ferrovie suburbane a servizio delle grandi aree urbanizzate (Roma, Milano, Napoli, Bari, ecc.). Per restare nell'importo assegnato dei 5000 miliardi si rese necessario ridimensionare le richieste delle aziende.

Le ferrovie ammesse ad usufruire del suddetto finanziamento sono 34.

Per la realizzazione degli interventi si è fatto ricorso ad affidamenti in concessione per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi di ammodernamento nella loro globalità: opere civili, impianti e materiale rotabile. È stato, altresì, stabilito di espletare appositi confronti concorrenziali per l'individuazione dei concessionari cui affidare tali interventi.

Per quanto riguarda la suddetta procedura intesa all'attuazione del programma di intervento e alle modalità di preselezione delle imprese, è stato adito il Consiglio di Stato, che nell'esprimere parere favorevole, ha prescritto l'effettuazione di una fase di prequalificazione al fine di individuare i soggetti idonei da invitare ai confronti concorrenziali. Non è stato invece ritenuto opportuno adottare la procedura sopra esposta per quelle ferrovie per le quali erano già in corso interventi complessi, affidati a diversi soggetti, come nel caso delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea, Circumetnea.

In merito a tali ferrovie, il Ministero dei trasporti, su conforme parere del Consiglio di Stato, giunse alla determinazione di accogliere in via prioritaria l'offerta dei soggetti allora operanti, purché all'Amministrazione fosse garantito un miglioramento delle condizioni contrattuali in atto. A seguito di ulteriori quesiti formulati dall'Amministrazione, il Consiglio di Stato, con successivo parere, si espresse sfavorevolmente riguardo tale procedura differenziata ribadendo la necessità che anche per le cinque ferrovie sopra citate si procedesse in analogia con le altre 29.

Apposite disposizioni in merito alle procedure da seguire ed all'istituzione delle Commissioni per la valutazione dei progetti di ammodernamento relativi alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, furono inserite nei decreti dei Ministri dei trasporti *pro tempore* onorevole Mannino e onorevole Santuz, n. 109/T del 2 ottobre 1987 e n. 78/T del 26 luglio 1988.

Con il sopracitato decreto ministeriale 109/T fu altresì prevista per le cinque ferrovie in esame, l'effettuazione di gare ai sensi della normativa comunitaria (legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni).

Per quanto riguarda in particolare le ferrovie Nord Milano, acquisito in proposito un ulteriore e specifico parere del Consiglio di Stato, i lavori sono stati affidati — quale estensione di un appalto in corso — ad un consorzio già ivi operante, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 6, lettera g) della legge n. 584 del 1977. Tale soluzione ha rappresentato un non trascurabile vantaggio per l'Amministrazione, sia per l'avvio immediato dei lavori, sia per gli aspetti economici, essendosi ottenuto un ulteriore ribasso contrattuale del 5 per cento rispetto ai prezzi del primo appalto.

Per quanto poi concerne la ferrovia Circumetnea, la delibera CIPE del 12 maggio 1988 ha autorizzato la spesa di lire 55,678 miliardi a carico delle autorizzazioni di spesa per il 1988 del Ministero dei trasporti per il potenziamento e la

trasformazione del tratto urbano della ferrovia Circumetnea nella città di Catania.

È stata, quindi, eseguita una gara ai sensi della normativa comunitaria sulla base di un progetto preventivamente approvato dal Ministero dei trasporti nel 1985, applicando la legge 17 febbraio 1987, n. 60 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1988. Detta gara si è ormai conclusa e sono già in corso i lavori.

Rappresenta altresì che le ferrovie concesse od in gestione governativa della regione Campania sono: la Circumvesuviana, la Benevento-Cancello, l'Alifana, la Cumana e la Circumflegrea. Le prime tre in regime di gestione governativa, le ultime due in concessione alla società SEPSA.

Le ferrovie Alifana e Benevento-Cancello rientrano nelle 29 ferrovie che hanno seguito le normali procedure di gara e per le quali sono in corso di stipula le convenzioni per l'affidamento in concessione degli interventi. Per le altre esiste una situazione di fatto ad oggi differenziata, pur rientrando tutte nel gruppo di aziende per le quali si dovevano effettuare gare ai sensi della normativa CEE.

Per la ferrovia Circumvesuviana, infatti, sono stati predisposti nell'ambito della gestione governativa i progetti di massima del piano di ammodernamento. Detti progetti sono già stati approvati dal Ministero dei trasporti nel gennaio 1988. Attualmente è in corso la trattativa privata con il soggetto già operante su altre tratte della rete per l'affidamento della progettazione esecutiva e per l'esecuzione degli interventi, così come autorizzato dal Ministero su conforme parere del Consiglio di Stato.

Per quanto concerne, invece, le ferrovie Cumana e Circumflegrea, è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato per l'affidamento a trattativa privata degli interventi ai soggetti già operanti nelle due ferrovie e non resta che dare corso alle relative procedure.

Per quanto attiene alle imprese, ai consorzi o associazioni temporanee che

hanno presentato offerte relative ai 29 lotti attualmente in gara si rimanda all'allegato elenco.

Riguardo infine ai criteri di controllo tecnico ed economico da effettuarsi per la realizzazione delle opere — anche in considerazione che le aziende esercenti le ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa dispongono soltanto di personale tecnico adibito all'esercizio — la direzione dei lavori e l'alta vigilanza sono riservate al Ministero dei trasporti il quale, peraltro, le effettuerà per il tramite di una struttura esterna direttamente controllata dall'Amministrazione stessa. Tale struttura farà capo ad una commissione di alta vigilanza incaricata — fra l'altro — di fornire costantemente informazioni sull'andamento dei lavori e sul flusso della spesa.

Mette a disposizione della Commissione il testo del decreto ministeriale n. 109/T del 1987, nonché l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte per le singole ferrovie.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione n. 5-01459, ribadisce la propria insoddisfazione per il modo in cui il Governo affronta il problema delle ferrovie concesse. Alle considerazioni precedentemente svolte aggiunge ulteriori preoccupazioni per il particolare trattamento dedicato alle ferrovie cumana e circumflegrea le cui concessioni per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di ammodernamento sono state attribuite per trattativa privata. Depreca in particolare la mancanza, nel tempo, di controlli e sulla gestione e sulle modalità di affidamento delle concessioni.

Il deputato Silvano RIDI sottolinea che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 imponeva il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di ferrovie concesse entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. È dunque del tutto arbitraria l'interpretazione del Governo che intende procedere a tale trasferimento di competenze soltanto dopo il preannunciato risanamento del

settore. Chiede inoltre le ragioni della mancanza di un disegno di integrazione complessiva delle ferrovie concesse in un sistema nazionale di trasporti. Il progetto del Governo contrasta con i precisi impegni assunti dal Ministro *pro tempore* in occasione della legge finanziaria del 1987. Sottolinea inoltre che numerosi progetti di ferrovie in concessione, soprattutto nell'area napoletana, sono stati modificati dall'intervento del commissario straordinario nominato in occasione del terremoto del 1980. In particolare il tracciato della ferrovia circumvesuviana da Napoli a Baiano ha subito numerose modifiche non solo di carattere tecnologico ma anche concernenti il tracciato: si chiede come sia stato possibile cancellare le precedenti autorizzazioni e non tenere in dovuto conto il parere dei comuni della zona. La risposta del Governo fa infine riferimento ad una struttura esterna direttamente controllata dall'amministrazione alla quale dovranno essere affidati i criteri di controllo tecnico-economico, la direzione dei lavori e l'alta vigilanza: attraverso l'affidamento a tale struttura dei compiti sopra citati, il Governo confessa l'incapacità di far fronte con propri mezzi a competenze che gli sono proprie. L'affidamento a tale « struttura esterna », inoltre, comporterà oneri ingentissimi che assorbiranno gran parte delle risorse destinate agli interventi. Chiede inoltre di acquisire agli atti della Commissione il contratto stipulato tra il Ministero dei trasporti e la suddetta « struttura esterna ».

Il Presidente Pasquale LAMORTE, intervenendo in qualità di cofirmatario dell'interrogazione n. 5-01459, rileva che la risposta del Governo risulta non adeguatamente aggiornata e che mancano elementi di valutazione in relazione alle concrete modalità di aggiudicazione delle gare.

Comunica inoltre che essendo giunto ordine di sconvocazione per imminenti votazioni in Assemblea, lo svolgimento delle ulteriori interrogazioni è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 30 novembre 1989, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Beniamino Brocca.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Novello PALLANTI, ricorda come già aveva espresso forti perplessità circa la sottrazione di materie di competenze della XI Commissione con riferimento al provvedimento relativo ai trasporti ferroviari che prevedeva una norma sui prepensionamenti. Verifica che lo stesso fenomeno si riproduce a proposito di un disegno di legge di competenza della Commissione finanze riguardante la ristrutturazione e la integrazione patrimoniale degli istituti di credito e di diritto pubblico.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda al deputato Pallanti che quest'ul-

timo provvedimento è assegnato per il parere alla XI Commissione e che il Comitato pareri procederà ad un primo esame fin dalla prossima seduta. In quella sede si verificherà poi l'opportunità o meno di un deferimento dell'esame alla Commissione plenaria.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola (4321).

(Parere della I, della III, della V e della VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che nella giornata di ieri si è tenuta una discussione sulle linee generali e si è costituito un Comitato ristretto il quale ha svolto i propri lavori nel pomeriggio.

Avverte, inoltre, che al provvedimento in esame sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al comma 1, sostituire la parola: provinciali con le seguenti: regionali con dotazioni organiche provinciali.
1. 1.

Lucenti, Diaz.

All'articolo 1, al comma 2, alla quinta riga sostituire le parole: della provincia con le seguenti: della regione.
1. 2.

Lucenti, Diaz.

All'articolo 1, al comma 3, alla terza riga dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: riferite al sovrintendente scolastico regionale o interregionale.
1. 3.

Lucenti, Diaz.

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: della scuola materna, elementare e secondaria aggiungere le seguenti: ivi comprese le scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute.
2. 1.

Poli Bortone, Rallo, Parlato, Manna.

All'articolo 2, al comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il passaggio e l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna ed elementare è concesso, altresì ai docenti delle attività integrative dipendenti degli enti locali.

2. 22.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 2, al comma 8, al secondo periodo, sostituire la parola: provinciale con la seguente: regionale.
2. 23.

Diaz, Lucenti.

All'articolo 2, al comma 10, lettera a), dopo le parole: a soli fini abilitativi aggiungere le parole: e il conseguimento dell'idoneità in concorsi nelle scuole materne ed elementari.
2. 21.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 2, al comma 10, lettera b), prima riga, dopo le parole: scuole statali aggiungere le seguenti: pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti.
2. 17.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 2, al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso.
2. 20.

Poli Bortone, Parlato, Manna, Rallo.

All'articolo 2, al comma 10, lettera b), aggiungere dopo le parole: classi di concorso, le seguenti: e per insegnamenti relativi ai corsi straordinari dei Conservatori di musica.
2. 34.

Lucenti, Diaz, Picchetti.

All'articolo 2, al comma 10, lettera b), sostituire le parole: per almeno 360 giorni con le seguenti: per almeno 180 giorni.
2. 2.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 2, al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: nel triennio precedente.
2. 3.

Rallo, Poli Bortone, Manna.

All'articolo 2, al comma 10, lettera b), alla fine, dopo le parole: istituti di istruzione secondaria aggiungere le seguenti: e in scuole private legalmente riconosciute.
2. 5.

Rallo, Poli Bortone, Manna.

All'articolo 2, al comma 10, lettera b), aggiungere alla fine: La cumulabilità si riferisce anche ai servizi prestati nei Conservatori di musica in corsi straordinari e in corsi ordinari.
2. 24.

Lucenti, Diaz, Picchetti.

All'articolo 2, al comma 10, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto servizio di insegnamento è ridotto a 180 giorni per i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami.
2. 18.

Rallo, Poli Bortone, Manna.

All'articolo 2, al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

c) al concorso per soli titoli sono ammessi altresì coloro i quali siano in possesso della necessaria abilitazione all'insegnamento o abbiano superato le prove di un precedente concorso a cattedra: in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, con un servizio di ruolo di almeno 5 anni di personale ATA;

d) al concorso per soli titoli sono ammessi altresì coloro i quali siano in possesso della necessaria abilitazione all'insegnamento o abbiano superato le prove di un precedente concorso in relazione alla medesima classe di concorso e abbiano un servizio di insegnamento di 360 giorni anche non continuativi presso scuole parificate o enti pubblici;

e) i benefici del concorso per soli titoli per il personale coordinatore amministrativo ex articolo del decreto-legge

249 sono estesi anche per le qualifiche di collaboratore amministrativo e ausiliario.
2. 19.

Poli Bortone, Parlato, Rallo, Manna.

All'articolo 2, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I docenti di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, in possesso del prescritto titolo di studio nonché del requisito di cui al punto a) del comma precedente, hanno titolo a partecipare ai concorsi per soli titoli di cui al presente articolo e al successivo articolo 4, purché abbiano maturato almeno due anni di servizio di insegnamento, comunque prestato, negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado.

2. 7.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 2, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, in possesso del prescritto titolo di studio nonché del requisito di cui al punto a) del precedente comma 10, ha titolo a partecipare ai concorsi per soli titoli di cui al precedente articolo e al successivo articolo 4, purché abbia maturato due anni di effettivo servizio.

2. 6.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 2, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il computo dei giorni di servizio, di cui al precedente comma, decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico in cui il conferimento della supplenza annuale è stato disposto dal provveditore agli studi su posto d'insegnamento vacante dall'inizio dell'anno scolastico stesso.

2. 4.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 2, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il computo dei giorni di servizio, di cui al comma 10, lettera b), decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico nel quale il conferimento della supplenza annuale è stato disposto dal provveditore agli studi su posto d'insegnamento vacante dall'inizio dell'anno scolastico stesso.

2. 25.

Lucenti, Civita, Diaz.

All'articolo 2, alla fine del comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I docenti in possesso dei requisiti previsti alla lettera a) e alla lettera b) del comma 10, che abbiano superato un concorso di cui alla lettera a) pur essendo stati ammessi con riserva sono inseriti nelle graduatorie per soli titoli.

2. 26.

Masini, Cordati Rosaia, Diaz,
Lucenti, Antonucci.

All'articolo 2, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli riguardanti i ruoli A, B, C e D degli insegnanti elementari nella provincia di Bolzano – fermi restando i requisiti specifici previsti dalle norme di attuazione dello Statuto speciale – si considerano in possesso del requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 10 gli aspiranti che abbiano comunque superato un concorso ordinario per l'accesso a posti di insegnante elementare – ancorché non corrispondente a quello per il quale si chiede l'inclusione in graduatoria – sia nella provincia di Bolzano che in qualsiasi altra provincia.

2. 29.

Fachin Schiavi, Diaz, Lucenti.

All'articolo 2, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I giorni di sospensione dell'attività didattica, nonché quelli di mancata attività didattica a seguito di anticipata chiusura dell'anno scolastico determinata dallo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative sono valutabili come servizio di insegnamento non di ruolo ai soli fini del computo del periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al punto b) del precedente comma 10.

2. 8.

Poli Bortone, Manna, Rallo.

All'articolo 2, al comma 12, sostituire alla parola: due la parola: più.

2. 9.

Rallo, Poli Bortone, Manna.

All'articolo 2, al comma 12, alla seconda riga sostituire: province con: regioni.

2. 32.

Diaz, Lucenti.

All'articolo 2, al comma 15, dopo le parole: ciascun concorrente aggiungere: con precedenza assoluta per le categorie protette di cui alla legge n. 482 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni.

2. 10.

Rallo, Poli Bortone, Manna.

All'articolo 2, al comma 15, al secondo periodo sostituire: provinciale con: regionale.

2. 33.

Diaz, Lucenti.

All'articolo 2, sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Il servizio, se riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso, ivi compreso quello non relativo a

classi di concorso, avrà una valutazione pari alla metà di quello specifico.

2. 11.

Poli Bortone, Rallo, Pazzaglia,
Parlato, Tassi, Del Donno,
Manna.

All'articolo 2, sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Il servizio riferito a classi di concorso o a posti di ruolo diversi da quelli inerenti al concorso, purché prestato in possesso del titolo richiesto ai fini di cui al presente articolo, è valutato la metà del servizio specifico.

2. 27.

Lucenti, Diaz, Picchetti.

All'articolo 2, al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I concorsi per titoli ed esami e gli esami abilitanti diversamente classificati debbono essere valutati secondo un criterio che disciplini il rapporto tra le differenti classificazioni in maniera meno svantaggiosa per i titoli di idoneità conseguita in concorsi per esami e titoli.

2. 12.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 2, al comma 21, sostituire le parole sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti con le seguenti: debbono essere utilizzate con priorità rispetto alle.

2. 13.

Rallo, Poli Bortone, Manna.

All'articolo 2, sostituire le parole da fermo restando fino al termine con le seguenti: Si procede all'utilizzazione delle graduatorie del concorso per soli titoli solo dopo aver assegnato il 50 per cento dei posti, annualmente disponibili, alle graduatorie ancora valide dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti di assistente nelle Accademie di belle arti.

2. 30.

Lucenti, Diaz, Picchetti, Rotiroti.

All'articolo 2, al comma 23, sostituire le parole da purché al termine con le seguenti: purché essi abbiano titolo a nuova nomina nelle predette istituzioni per l'anno scolastico cui si riferisce l'immissione in ruolo.

2. 28.

Diaz, Lucenti, Picchetti.

All'articolo 2, sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Il personale docente e non docente che, ai sensi della presente legge, ha diritto ad essere incluso nella graduatoria dei concorsi per soli titoli ai fini della immissione in ruolo, nonché quello già incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui alla legge n. 246 del 4 luglio 1988 e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, è mantenuto in servizio all'estero su posti vacanti e disponibili sino all'immissione nei ruoli metropolitani. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

2. 14.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 2, comma 24, sostituire due anni con tre anni e sopprimere le parole giuridici ed.

2. 35.

Antonucci.

All'articolo 2, al comma 25, dopo le parole istituzioni educative mettere una virgola ed aggiungere le parole al personale esperto negli istituti tecnici e professionali nonché al personale insegnante nelle

scuole ed istituti a regolamentazione speciale presso le forze militari.

2. 15.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 2, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero ex articolo 19 della legge n. 740 del 1940, che abbia superato un concorso per titoli ed esami indetto con le modalità previste dall'articolo 1 della legge n. 215 del 1967 o articolo 1 della legge n. 604 del 1982, sia comandato all'estero con le stesse modalità e per lo stesso periodo dei comandati ex legge n. 604 del 1982, a decorrere dall'A.S. n. 90/91, nella sede in cui prestano servizio.

2. 16.

Poli Bortone, Rallo, Tremaglia, Manna.

All'articolo 2, aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

26-bis. Con apposito provvedimento, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà istituita la classe di concorso per "tecnico professionale alberghiero" e "tecnologia alberghiera pratica". I docenti con incarichi su tali discipline, a partire dall'anno scolastico 1982-1983 saranno ammessi a sessione riservata di concorso.

2. 31.

Masini, Cordati Rosaia.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere, dopo le parole: pianisti accompagnatori le altre: e del personale docente dei corsi straordinari e speciali.

4. 1.

Lucenti, Diaz, Picchetti.

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le norme previste nel presente articolo si applicano anche al personale

docente dei corsi speciali delle Accademie e dei corsi straordinari dei Conservatori di musica. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, stabilisce, con proprio decreto, le norme per la determinazione dell'organico e delle cattedre corrispondenti ai corsi speciali e ai corsi straordinari, da istituire nelle Accademie e nei Conservatori di musica.

4. 2.

Lucenti, Diaz, Picchetti.

Sopprimere l'articolo 5.

5. 2.

Calvanese, Lucenti, Diaz.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di seicentonovantasei unità.

2. La qualifica di ispettore tecnico centrale è soppressa. I posti corrispondenti sono trasformati in posti di consigliere ministeriale aggiunto e riservati per il 50 per cento delle future disponibilità a concorsi destinati agli ispettori tecnici.

3. Sono istituite le segreterie regionali del corpo ispettivo coordinate nazionalmente, funzionalmente dipendenti dal Ministro della pubblica istruzione e dotate di autonomia finanziaria e autonomia operativa nell'ambito dell'attività dell'ufficio scolastico regionale.

4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno determinate le modalità del funzionamento collegiale delle segreterie nazionali e quelle concernenti il loro coordinamento nazionale. Sarà altresì determinata l'entità degli stanziamenti a carico dei capitoli 1021 e 1121, da destinarsi all'attività del corpo ispettivo di ogni singola regione.

5. 3.

Lucenti, Diaz, Picchetti.

All'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con effetto giuridico dalla data di entrata in vigore della presente legge ed agli effetti economici dal 1° gennaio 1991, le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche al personale in quiescenza del soppresso ruolo degli ispettori tecnici periferici, provenienti dai concorsi per titoli ed esami indetti dal 1968 in poi con il decreto ministeriale 13 marzo 1968 e decreti ministeriali successivi. Con effetto dal 1° gennaio 1991 le pensioni ordinarie dei medesimi sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico, concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. 1.

Poli Bortone, Sospiri, Rallo, Manna.

All'articolo 6, comma 7, lettera b), sostituire le parole: per almeno 360 giorni con le parole: per almeno 180 giorni.

6. 1.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 6, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Fermo restando quanto disposto dalle norme sul collocamento e da quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, i concorsi indetti ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono indetti con bandi emanati dal Ministro della pubblica istruzione.

6. 2.

Lucenti, Picchetti, Diaz.

All'articolo 6, al comma 23, va aggiunto, dopo il punto, il seguente alinea:

Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al concorso per titoli; analogamente si prevede in caso inverso.

Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

6. 3.

Lucenti, Diaz.

Sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 8.

8. 1.

Rallo, Poli Bortone, Manna.

All'articolo 8, sopprimere il comma 6.

8. 2.

Diaz, Lucenti, Calvanese.

All'articolo 9, al comma 1, dopo le parole ai ruoli del personale direttivo, inserire le seguenti: nonché per coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva in quanto appartenenti a ruoli di classe diversa.

0. 9. 10. 1.

Rotiroti.

All'articolo 9, il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo hanno titolo, anche se vi sono stati ammessi con riserva, ad essere immessi nei precedenti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 10.

Pisicchio, Mancini, Rotiroti, Lucenti, Samà.

All'articolo 9, al comma 1, dopo siano inclusi aggiungere anche con riserva.

9. 7.

Lucenti, Picchetti.

All'articolo 9, al comma 1, dopo le parole hanno titolo mettere una virgola ed inserire il periodo: anche se vi sono stati ammessi con riserve.

9. 1.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I docenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto due anni di incarico di presidenza hanno diritto a partecipare ad un concorso riservato per titoli ed esami a cui è destinato il 50 per cento dei posti assegnati ai concorsi per titoli ed esami. La graduatoria dei vincitori ha validità fino al suo completo esaurimento.

9. 9.

Lucenti, Picchetti.

All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I docenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto due anni di incarico di presidenza hanno diritto a partecipare ad un concorso riservato per titoli ed esami a cui è destinato il 50 per cento dei posti assegnati ai concorsi per titoli ed esami. La graduatoria dei vincitori ha validità fino al suo completo esaurimento.

9. 8.

Lucenti, Picchetti.

All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secon-

daria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesime, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

9. 11.

Pisicchio, Mancini, Rotiroti.

All'articolo 9, il comma 2, è sostituito con il seguente:

2. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché delle istituzioni scolastiche educative statali, i docenti e il personale educativo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza o di direzione rispettivamente negli istituti e scuole o istituzioni educative medesime, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

9. 2.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 9, al comma 2, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2.

9. 3.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il personale docente dei conservatori di musica che, alla data di entrata

in vigore del presente decreto, abbia un servizio effettivo di ruolo di almeno 7 anni, è ammesso a partecipare ad una sessione riservata di esami per l'immissione nei ruoli del personale direttivo di tali istituzioni, da indire entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

9. 4.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I presidi di ruolo nelle scuole medie, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedra hanno riportato una votazione non inferiore ai sette decimi ed hanno un'anzianità di servizio non inferiore ai cinque anni, possono chiedere il passaggio, con pari incarico, negli istituti delle scuole medie secondarie di secondo grado. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

9. 5.

Poli Bortone, Valensise, Rallo, Manna.

All'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Sono fatti salvi gli effetti abilitanti conseguenti ai risultati utili delle prove scritte ed orali dei concorsi a cattedra.

9. 6.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Sono fatti salvi gli effetti abilitanti conseguenti ai risultati utili delle prove scritte ed orali dei concorsi a cattedra

ancorché invalidati per vizio di forma.

9. 12.

Antonucci.

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

ART. 9-bis.

I direttori incaricati dei conservatori di musica già in servizio con medesima qualifica alla data di emanazione delle leggi n. 270 del 1982 e n. 316 del 1984, utilmente inclusi nella graduatoria nazionale di idoneità pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino unico 23/14 del 1° agosto 1982) e tutt'oggi confermati nella funzione direttiva con servizio ininterrotto dall'anno scolastico 1980-81 sono immessi nei ruoli del personale direttivo con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione è delegato ad emanare entro 180 giorni un concorso riservato per soli titoli integrato di colloquio per l'immissione in ruolo nella carriera direttiva di quei docenti, sforniti dei requisiti di cui al comma precedente, che abbiano svolto un incarico di direzione per almeno due anni nell'ultimo triennio.

9. 01.

Willeit.

All'articolo 10, al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 3.

Pisicchio, Mancini, Rotiroti.

All'articolo 10, alla fine del comma 6, aggiungere le parole: , fatta eccezione per coloro nei confronti dei quali sia stato emesso entro la data del 2 settembre 1989 il relativo decreto di trattenimento in servizio da parte del provveditore agli studi.

10. 1.

Poli Bortone, Rubinacci, Rallo, Manna.

All'articolo 10, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le norme di cui al commi 4, 5, 6 e 7 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1989-90.

10. 2.

Diaz, Lucenti, Calvanese.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-91 per lo scorrimento delle graduatorie nazionali previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, oltre ai posti di organico di diritto vacanti sono disponibili anche posti che si rendono liberi a seguito di pensionamento senza procedere ai riassorbimenti, nel limite del numero dei docenti di ruolo in servizio nell'anno scolastico precedente a quello per il quale è conferita la nomina.

10. 01.

Lucenti, Diaz, Picchetti.

All'articolo 11, al comma 1, alla quarta riga, dopo la lettera b) inserire: è ridotto a centottanta giorni ed.

11. 6.

Lucenti, Diaz, Picchetti.

All'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: di insegnante di arte applicata aggiungere: di esperti docenti di tecnica professionale alberghiera e tecnologia alberghiera e pratica operativa.

11. 2.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: pianista accompagnatore aggiungere: e del personale docente dei corsi straordinari e speciali.

11. 7.

Lucenti, Diaz, Cordati Rosaia.

All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In prima applicazione del presente decreto per il personale docente e assistente, assistente educatrice, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica e di danza, in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è indetta apposita sessione riservata di esami ai fini del conseguimento del requisito di cui al comma 10, lettera a) dell'articolo 2.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione saranno emanate le disposizioni riguardanti i programmi e le modalità di svolgimento delle prove scritte, pratiche e orali.

11. 3.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 11, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

2-bis. In prima applicazione delle norme del presente decreto gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al comma 10-bis del precedente articolo 2 saranno inseriti dopo l'ultimo aspirante iscritto nelle graduatorie già compilate dagli intendenti (o sovrintendenti) scolastici della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto determinerà le modalità e i tempi di applicazione del presente comma.

11. 9.

Fachin Schiavi, Diaz.

All'articolo 11, al comma 3, dopo le parole n. 246, aggiungere: agli stessi fini e sempre in prima applicazione, per i docenti di scuola elementare, in possesso dei requisiti di servizio dovrà essere bandito, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso riservato.

11. 8.

Diaz, Lucenti, Galante.

All'articolo 11, al comma 3, seconda riga, aggiungere, dopo la parola secondaria, le parole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute.

11. 4.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 11, al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

Coloro che conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma nonché coloro che furono ammessi con riserva agli esami di abilitazione indetti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, ed abbiano superato le relative prove d'esame purché attualmente in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.

11. 1.

Willeit.

All'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle sessioni riservate di esami di cui ai precedenti commi sono ammessi a partecipare anche i docenti di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, in possesso del prescritto titolo di studio, per il conseguimento del requisito di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 2, ai fini dell'immissione in ruolo per insegnamenti diversi da quello di titolarità, secondo le modalità previste dal comma 10-bis dello stesso articolo 2.

11. 5.

Poli Bortone, Rallo, Manna,

All'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei re-

quisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso riservato.

11. 11.

Pisicchio, Mancini, Rotiroti.

All'articolo 11, al comma 4, sopprimere da I coordinatori amministrativi fino a: nella medesima graduatoria.

11. 10.

Lucenti, Diaz, Picchetti.

All'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetti ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-1990 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, per gli assistenti delle Accademie di belle arti, per soli titoli.

12. 1.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 12, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-1991, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.

12. 2.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare la necessaria disponibilità di organico, i posti di insegnante elementare comunque attivati in ciascuna provincia nell'organico di diritto per l'anno 1989-1990, sono consolidati fino all'introduzione su tutto il territorio nazionale dei nuovi ordinamenti della scuola elementare e utilizzati per le nomine in ruolo di cui alla presente legge.

12. 3.

Diaz, Lucenti.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

1. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori di pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:

a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti;

b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nei riguardi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore amministrativo della accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:

a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti;

b) alla irrogazione della sanzione disciplinare della censura di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3.

2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere:

a) alla nomina e conferma in ruolo;

b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;

c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;

d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e dei direttori amministrativi e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori e dei direttori amministrativi sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

5. Presso ogni Accademia e Conservatorio di musica è istituito almeno un posto di primo dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con inquadramento dei direttori amministrativi attualmente in servizio.

13. 1.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 13 sopprimere il comma 1.

13. 2.

Lucenti, Diaz.

All'articolo 13, sopprimere il comma 2.
13. 3.

Lucenti, Diaz.

All'articolo 13, sopprimere il comma 3.
13. 4.

Lucenti, Diaz.

All'articolo 13, al comma 1, sopprimere i punti b) e c).
13. 5.

Lucenti, Diaz.

All'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione è istituito il Consiglio per il contenzioso per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al comma 1. Esso è composto dai 3 membri eletti per la componente del personale non docente della scuola, di cui uno con funzione di presidente.

3-ter. Il Consiglio per il contenzioso, di cui al comma precedente, esprime parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica istruzione in materia di trasferimenti, anche per incompatibilità, e in materia disciplinare. Esprime, inoltre, pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, di decadenza, sulla dispensa dal servizio, sulle riammissioni in servizio.

3-quater. Alla concessione di congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo esse siano richieste dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, provvede il direttore didattico o il preside.
13. 6.

Lucenti, Diaz.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente articolo:

ART. 13-bis.

Il personale docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo incluso nelle graduatorie provinciali, compilate ai

sensi del decreto-legge 5 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1988, trasformate successivamente in graduatorie nazionali ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, qualora nel corrente anno scolastico non abbia conseguito la nomina in ruolo per carenza di posti disponibili, viene immesso in ruolo e posto in mobilità nell'ambito delle province di appartenenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

13. 01.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, compresa la riduzione del servizio nella misura ivi stabilita ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al precedente articolo 2, comma 10, lettera b).

2. Al personale docente e direttivo non vedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113.

14. 01.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nelle scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, il numero delle DOA viene elevato in modo da coprire le cattedre temporaneamente vacanti per il distacco dei docenti ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e per l'esonero dei docenti in base all'accordo italo-jugoslavo del 21 luglio 1964.

15. 1.

Calvanese, Lucenti, Diaz.

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il comma:

1-bis. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere disposti anche per i ruoli del personale docente dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Conseguentemente la tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.

16. 1.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 17, al comma 1, dopo il punto, aggiungere: Il computo dei giorni di servizio, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico nel quale il conferimento della supplenza annuale è stato disposto dal provveditore agli studi su posto vacante e disponibile dall'inizio dell'anno scolastico stesso.

17. 1.

Diaz.

All'articolo 18, aggiungere al comma 1, il seguente:

1-bis. Le graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, hanno validità biennale.

18. 1.

Diaz, Lucenti.

All'articolo 22, al comma 1, aggiungere le seguenti parole: tenendo conto, per eventuali deroghe, del fatto che si tratti

di tipo di istituto del quale non esiste altro nella provincia ovvero di tipo di istituto o di scuola funzionante con meno classi per specifiche esigenze socio-economiche o geografiche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

22. 1.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

All'articolo 22, al comma 1, vanno aggiunte le seguenti parole: , ferme restando le competenze previste per gli organi collegiali dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

22. 2.

Diaz.

All'articolo 22, aggiungere, dopo il comma 2, il seguente comma:

2-bis. Nell'ipotesi di quanto previsto al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

22. 3.

Diaz.

All'articolo 22, il comma 4, è sostituito dal seguente:

In sede di contrattazione decentrata nazionale in materia di mobilità, saranno definite apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario già titolare delle scuole o istituti per i quali si procede all'aggregazione.

22. 4.

Diaz.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. Per le istituzioni scolastiche aventi sede nei comuni classificati interamente o parzialmente montani ai sensi dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, che sostituisce l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, i parametri indicati nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, sono ridotti, rispettivamente per le scuole medie a 9 classi e per gli istituti di istruzione secondaria ed artistica, a 15 classi.

22. 01.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, si applicano anche al personale della scuola materna statale.

23. 01.

Lucenti, Diaz.

Sopprimere l'articolo 24.

24. 1.

Diaz, Lucenti, Calvanese.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

1. Al personale docenti di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di ap-

partenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro della funzione pubblica del 21 marzo 1989.

2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area di minorazione visiva.

3. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al Gruppo di lavoro handicappati.

4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, alloché abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza di posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.

25. 01.

Poli Bortone, Rallo, Manna.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami da indire entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgere con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti della prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio d'insegnamento di cui allo stesso articolo 11, comma 1, in qualità di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.

28. 0. 1.

Pisicchio, Mancini, Rotiroti.

Avverte, inoltre, che la Commissione cultura ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 2, si preveda una disposizione che consenta al personale docente di ruolo, in possesso del prescritto titolo di studio, del requisito di cui al comma 10, lettera a), dello stesso articolo 2, nonché di una pregressa prestazione di due anni di servizio, la possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli ai fini dell'immissione in ruolo per insegnamenti diversi da quello di titolarità, anche in scuole di ordine e grado diversi;

si preveda altresì una disposizione che consenta al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione e al personale ATA dei ruoli della scuola, in possesso del prescritto titolo di studio del requisito di cui al comma 10, lettera a), dello stesso articolo 2 nonché di una pregressa prestazione di due anni di servizio, la possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli ai fini dell'immissione nei ruoli del personale docente;

si preveda, inoltre, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, che i servizi di insegnamento prestati con il possesso dei titoli di studio ritenuti validi dall'ordinamento antecedente al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e che, a seguito di successive modifiche, risultino prestati senza il prescritto titolo di studio, siano considerati validi ai fini del requisito previsto dal decimo comma, lettera b), dello stesso articolo 2;

all'articolo 9, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, si preveda nuovamente l'immissione nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria dei docenti che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, due anni di incarico di presidenza, previo superamento di un concorso riservato;

all'articolo 11, diversamente da quanto previsto al comma 2, l'applica-

zione dei benefici in prima attuazione del decreto-legge al personale docente ed assistenti dei conservatori e delle accademie sia subordinata al superamento di un apposito esame per il conseguimento dell'idoneità richiesta dall'articolo 2, comma 10, lettera a);

al terzo comma dell'articolo 11, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « coloro che conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma nonché coloro che furono ammessi con riserva agli esami di abilitazione indetti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, ed abbiano superato le relative prove d'esame purché attualmente in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso »;

si preveda, mediante l'inserimento di due commi aggiuntivi, sia per il personale docente di ruolo sia per il personale amministrativo della pubblica istruzione e per il personale ATA la possibilità di partecipare alle sessioni riservate di esami previste in prima applicazione del provvedimento legislativo, per il conseguimento del requisito previsto dall'articolo 2, decimo comma, lettera a).

La Commissione raccomanda altresì che:

si aggiunga, all'articolo 5, il seguente comma 9:

9. Il personale direttivo della scuola primaria e secondaria è inquadrato in un ruolo di dirigente atipico, al quale si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernente il personale dirigente delle amministrazioni statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Il

suddetto inquadramento nelle qualifiche corrispondenti a quelle di primo dirigente e di dirigente superiore avviene sulla base dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo direttivo e di altri criteri che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

l'utilizzazione di personale docente, direttivo ed ispettivo, disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso associazioni professionali di insegnanti o presso enti cooperativi promossi dalle stesse associazioni per il conseguimento dei fini statutari delle medesime, al compimento del sessennio può essere prorogata per un anno in deroga a quanto stabilito con legge 6 marzo 1986, n. 66, per consentire l'adozione di una nuova normativa in materia di comandi;

la sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'articolo 11, comma 3, sia aperta anche ai docenti non abilitati della scuola materna autorizzata e della scuola secondaria legalmente riconosciuta a condizione che abbiano svolto 360 giorni di servizio nel biennio precedente;

si tenga conto della particolare condizione relativa agli insegnanti di sostegno della scuola media di primo e secondo grado in possesso del previsto titolo di specializzazione ma non del requisito di cui alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 2.

La Commissione passa all'esame degli articoli ed agli emendamenti ad essi riferiti.

Il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Beniamino BROCCA, intervenendo sull'emendamento 1. 1, desidera chiarire preliminarmente che il suo atteggiamento, circa gli emendamenti che sono stati presentati al decreto-legge in esame, è vincolato dalla disposizione di una circolare della Presidenza del Consi-

glio dei ministri che obbliga i rappresentanti del Governo, allorché ci si trova di fronte ad emendamenti presentati in sede parlamentare, a non esprimere una valutazione definitiva prima di aver sottoposto la questione nella sede collegiale del Governo.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ringrazia il rappresentante del Governo per il suo chiarimento di cui prende atto ma ribadisce, per necessità di chiarezza, che ciò non può essere visto come un elemento ostativo per il prosieguo dei lavori della Commissione la quale, acquisendo l'orientamento preliminare del rappresentante del Governo su vari emendamenti, si pronuncerà in piena libertà. Durante la discussione in Aula, sarà sempre possibile procedere ad ulteriori apprezzamenti, qualora in quella sede il Governo ritenga di poter sciogliere le proprie eventuali riserve e definire i propri orientamenti.

Il deputato Giuseppe LUCENTI sottolinea che il lavoro del Comitato ristretto di ieri pomeriggio ha tenuto conto di alcune dichiarazioni di attenzione del Sottosegretario con riferimento a varie questioni.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dopo aver acquisito il parere contrario del relatore e del Governo, pone in votazione l'emendamento 1. 1 che la Commissione respinge.

Vengono, successivamente, respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 1.2 e 1.3.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.1.

Il Presidente Vincenzo MANCINI invita i presentatori a valutare l'opportunità di un eventuale ritiro di tale emendamento anche in relazione all'articolo aggiuntivo 28.0.1 che recupera la problematica delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, pur rendendosi conto della validità delle osservazioni del Presidente insiste nella votazione del suo emendamento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 2.1 che, con il parere contrario del relatore e del Governo, viene respinto.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario all'emendamento 2.22, prende la parola il deputato Adriana POLI BORTONE la quale si rende perfettamente conto che il suo emendamento è la riproduzione di identiche proposte di modifica già presentate nei precedenti decreti. Tuttavia, essendo la situazione tale che oggettivamente si rende necessario valutare con la dovuta attenzione la posizione dei docenti che svolgono attività integrative e che sono dipendenti degli enti locali, si dichiara disposta a ritirare il proprio emendamento preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno e chiedendo che i gruppi si pronuncino.

Il deputato Andrea BORRUSO prende atto che il problema sollevato dalla collega esiste in quanto riguarda una questione che si trascina da vario tempo. Quindi, pur associandosi al parere contrario del relatore ritiene auspicabile un ritiro dell'emendamento ed una sua trasformazione in un ordine del giorno.

Avendo il Presidente Vincenzo MANCINI, precisato che l'Aula costituisce la sede idonea per la presentazione degli ordini del giorno il deputato Adriana POLI BORTONE ritira il proprio emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento 2.23, con il parere contrario del relatore e del Governo.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, intervenendo sul proprio emendamento 2.21, osserva la necessità che vengano valutate anche quelle forme di idoneità attualmente non considerate per soggetti

che rischiano di non entrare mai in pianta stabile nella scuola.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 2.21 che la Commissione respinge.

Dopo che l'emendamento 2.17 viene ritirato, la Commissione respinge con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 2.20.

Il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Beniamino BROCCA esprime parere contrario sull'emendamento 2.34.

Il deputato Giuseppe LUCENTI intervenendo per dichiarazioni di voto ribadisce che con tale atteggiamento il Governo si ostina a mantenere sospese in aria persone che da anni vengono svolgendo precise funzioni.

Dopo un breve intervento del deputato Adriana POLI BORTONE che preannuncia il voto favorevole a tale emendamento, prende la parola il deputato Anna Maria NUCCI MAURO la quale osserva che al Ministero della pubblica istruzione gli risulta si stia lavorando per un progetto di riforma dei Conservatori e delle Accademie. Per questi motivi non appare opportuno utilizzare lo strumento del decreto-legge quale veicolo anticipatore di un riordino di una materia sulla quale invita comunque il Governo ad agire celermente.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 2.34 che con il parere contrario del relatore e del Governo viene respinto.

Dopo che il rappresentante del Governo ed il relatore esprimono parere contrario, e dopo un breve intervento del deputato Giuseppe LUCENTI il quale si pronuncia sull'emendamento 2.2 rilevando che però la questione si riproporrà in modo serio all'articolo 11, il Presidente Vincenzo MANCINI pone in

votazione l'emendamento 2.2 che la Commissione respinge.

La Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 2.3.

Dopo che l'emendamento 2.5 viene ritirato, la Commissione, con il parere contrario del relatore e del Governo, respinge gli emendamenti 2.24, 2.18, 2.19, 2.7, 2.6.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.4. Dopo un breve intervento del Presidente Vincenzo MANCINI il quale fa presente che l'emendamento 2.4 è di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 2.25, il relatore Giuseppe PISICCHIO osserva che è necessario vedere la compatibilità di tali emendamenti con il congegno complessivo del provvedimento.

Il Sottosegretario alla pubblica istruzione Beniamino BROCCA si dichiara contrario ai due emendamenti sia perché appare difficile distinguere tra posti vacanti e posti che si renderanno successivamente disponibili, sia perché per l'approvazione di queste proposte di modifica si rischia di mettere in discussione procedure concorsuali già avviate e concluse, ricominciando da capo.

Il deputato Anna Maria NUCCI MAURO si rende conto delle motivazioni adottate dal rappresentante del Governo ma esiste una precisa questione di funzionamento del Provveditorato con riferimento alle nomine. Molte persone, infatti, vengono escluse in quanto non considerate in servizio dal primo giorno di apertura dell'anno scolastico. Invita, comunque i presentatori al ritiro dell'emendamento ed ad una eventuale trasformazione in ordine del giorno da presentarsi in Aula.

Il deputato Adriana POLI BORTONE insiste nella votazione del proprio emendamento.

Dopo una ulteriore precisazione del Sottosegretario alla pubblica istruzione Beniamino BROCCA e dopo un ulteriore rilievo del deputato Giuseppe LUCENTI il quale fa presente che il Governo, dal momento che tale proposta di modifica il suo gruppo l'ha già presentata dei precedenti decreti, aveva tutto il tempo per riflettere, prende la parola il deputato Raffaele ROTIROTI che dichiara di condividere la sostanza dell'emendamento ma anche le preoccupazioni espresse dal Sottosegretario ed invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno in Aula.

Dal momento che i presentatori dei due emendamenti insistono nella votazione il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione gli emendamenti 2.24 e 2.25 di contenuto identico con il parere contrario del relatore e del Governo. La Commissione li respinge.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.26.

Il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Beniamino BROCCA rileva, a seguito di una verificata compiuta dal Governo, che l'emendamento presenta una contraddizione in quanto da una parte prevede il requisito di cui alla lettera A, dall'altra prevede i soggetti ammessi con riserva. Di conseguenza esprime parere contrario su tale proposta di modifica che conduce all'assurda situazione di ammettere al concorso soggetti privi dei requisiti richiesti.

Dopo un breve intervento del deputato Giuseppe LUCENTI che, al contrario, ribadisce, non vi è alcuna contraddizione nell'emendamento in questione visto che tale norma si applica all'articolo 9, il Presidente Vincenzo MANCINI, ricordando che nella giornata di ieri il Comitato ristretto aveva valutato la questione, suggerisce che l'emendamento venga riscritto prevedendo che i soggetti ammessi con riserva siano in possesso dei pre-

scritti requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il deputato Raffaele ROTIROTI ritiene che all'emendamento così riformulato possa considerarsi apposta anche la sua firma.

Dopo brevi interventi dei deputati Anna Maria NUCCI MAURO e Nadia MASINI, prende la parola il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA, il quale si riserva il parere in quanto deve prima ascoltare il Governo nella sua collegialità.

Dal momento che i presentatori concordano con tale proposta di riformulazione, il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 2.26 che risulta essere del seguente tenore:

All'articolo 2, alla fine del comma 10, aggiungere il seguente: « I docenti in possesso dei requisiti previsti alla lettera a) e lettera b) del comma 10, che abbiano superato un concorso di cui alla lettera a), pur essendovi stati ammessi con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nelle graduatorie per soli titoli ».

La Commissione approva con il parere favorevole del relatore.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.29.

Il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Beniamino BROCCA esprime parere contrario in quanto si viene ad incidere su materia disciplinata da norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 2.29 che, con il parere contrario del relatore e del Governo viene respinto.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, intervenendo sull'emendamento 2.8 osserva che su esso si era già abbondantemente discusso durante l'esame del precedente decreto con un orientamento non sfavorevole da parte dei gruppi della Commissione. Si tratta di venire incontro a situazioni oggettive al fine di non penalizzare ulteriormente i docenti. Dopo un breve intervento del Presidente Vincenzo MANCINI il quale dà atto alla collega Poli Bortone che, durante la discussione del precedente decreto ci si era espressi in modo non contrario su tale proposta di modifica, prende la parola il deputato Annalisa DIAZ che ribadisce la necessità di valutare con attenzione il problema sollevato.

Il deputato Raffaele ROTIROTI osserva che l'emendamento risponde ad una esigenza obiettiva di giustizia.

Il deputato Anna Maria NUCCI MAURO ribadisce che l'emendamento 2.8 risponde ad una esigenza di certezza del diritto.

Dopo un breve pronunciamento del relatore il quale prende atto dell'orientamento favorevole che viene emergendo circa l'emendamento in esame, il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Beniamino BROCCA rileva che l'approvazione dell'emendamento rischia di modificare graduatorie già fatte introducendo una turbativa notevole.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 2.8 che, con il parere favorevole del relatore e contrario del Governo, viene accolto.

La Commissione respinge con il parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 2.9.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, in previsione di una possibile sconvocazione della Commissione a seguito di con-

comitanti votazioni in Aula chiede ai gruppi di pronunciarsi circa la possibilità di chiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione a proseguire i lavori. Si pronunciano in senso favorevole alla proposta del Presidente, i deputati Andrea CAVICCHIOLI, Andrea BORRUSO, Giuseppe LUCENTI, Angelo MANNA.

Il deputato Annalisa DIAZ manifesta il proprio disagio dal momento che il provvedimento in esame in Commissione riveste caratteri di importanza e di urgenza, ma che altrettanto importante è il dibattito che si svolge in Aula sulle autonomie locali.

La Commissione respinge gli emendamenti 2.32, 2.10, 2.33, 2.11, 2.27, 2.12, 2.13 con il parere contrario del relatore e del Governo.

Il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Beniamino BROCCA osserva che il criterio generale contenuto nel comma 21 è quello di non utilizzare la graduatoria del concorso per soli titoli se non dopo aver utilizzato quella relativa al concorso per titoli ed esami. Ribadisce che la proposta prevista nell'emendamento 2.30 non si pone in linea coerente con tale impostazione.

Dopo che il deputato Giuseppe LUCENTI dichiara di insistere nella votazione e dopo un breve intervento del deputato Raffaele ROTIROTI che condivide le osservazioni del sottosegretario Brocca, il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 2.30 con il parere contrario del relatore e del Governo. La Commissione lo respinge.

La Commissione respinge, col parere contrario del relatore e del Governo gli emendamenti 2.28 e 2.14.

Il Presidente Vincenzo MANCINI come riferimento all'emendamento 2.35 osserva

che esso potrebbe essere limitato soltanto alla prima parte, cioè a quella in cui si propone di sostituire al comma 24 dell'articolo 2 le parole « due anni » con le parole « tre anni ».

Dopo che il deputato Giuseppe LUCENTI ed il relatore dichiarano il proprio voto favorevole, il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 2.35 così come riformulato, con il parere contrario del Governo. La Commissione lo accoglie.

La Commissione, con il parere contrario del relatore e del Governo respinge gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.31.

Dopo un breve intervento del rappresentante del Governo che esprime parere contrario sull'emendamento 4.1, e dopo che a tale valutazione si associa il relatore, il Presidente Vincenzo MANCINI lo pone in votazione.

La Commissione lo respinge.

Viene, quindi, respinto, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 4.2.

Il deputato Giuseppe LUCENTI intervenendo sul proprio emendamento soppressivo dell'articolo 5, sottolinea come il gruppo comunista abbia sempre sostenuto che l'introduzione di tale norma in un decreto riguardante il doppio canale di reclutamento del personale scolastico è impropria ed incongrua in quanto non sussistono motivazioni né dettate dalla necessità né tantomeno dall'urgenza. Quanto al merito, il Governo dovrà assumersi tutte le responsabilità che ne derivano ed a tal proposito si domanda che cosa ne pensa il Ministro della funzione pubblica dal momento che ci si trova davanti ad un altro colpo portato contro l'assetto della pubblica amministrazione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 5.2 che con il parere contrario del relatore e del Governo, viene respinto.

Il deputato Nadia MASINI rimarca che l'emendamento 5.3 è consequenziale alla istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici proponendosi di dare una soluzione molto più razionale di quella prevista dall'articolo 5 del decreto che viene a collocare gli ispettori tecnici in modo incongruo ed inefficace.

Il Presidente Vincenzo MANCINI con il parere contrario del relatore e del Governo pone in votazione l'emendamento 5.3 che la Commissione respinge.

Viene, quindi, respinto l'emendamento 5.1, con il parere contrario del relatore e del Governo.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, comunica che è stata preannunciata la imminente sconvocazione delle Commissioni a causa dei concomitanti lavori d'aula, rilevando che la sospensione dei lavori rende più difficile concludere entro i termini previsti l'esame del decreto-legge. Propone ai colleghi di rinviare il seguito dell'esame degli articoli e degli emendamenti a questo pomeriggio alle ore 15,00 procedendo, per il tempo che rimane, all'espressione del parere richiesto ai sensi dell'articolo 143, quarto comma del Regolamento, sulla proposta di nomina di Mario Colombo a Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

I deputati Adriana POLI BORTONE, Raffaele ROTIROTI, Andrea BORRUSO Giuseppe LUCENTI, concordano a nome dei rispettivi gruppi, sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle 10.55.

*Giovedì 30 novembre 1989, ore 10,55.
— Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.*

Parere, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla nomina del sig. Mario Colombo a Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI rileva che il candidato è persona il cui curriculum attesta l'alta professionalità e l'esperienza dimostrata nello svolgimento dei propri compiti. Propone, quindi pertanto di esprimere parere favorevole.

Il deputato Francesco SAMÀ esprime il voto favorevole del gruppo comunista dal momento che si va nella direzione dello spirito di riforma dell'INPS, non ci si trova davanti al solito processo di lottizzazione che spesso si verifica in queste circostanze, e il soggetto è stato designato dalla organizzazioni sindacali.

I deputati Raffaele ROTIROTI ed Andrea BORRUSO esprimono voto favorevole a nome dei rispettivi gruppi.

Il deputato Angelo MANNA dichiara il voto contrario del movimento sociale-destra nazionale che non riguarda la persona in questione ma il solito sistema discriminatorio che si segue in queste circostanze: le organizzazioni sindacali, infatti, che hanno designato Mario Colombo sono la CGIL, la CISL e la UIL mentre la CISNAL è stata trascurata per l'ennesima volta.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente.

La seduta termina alle 11.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Giovedì 30 novembre 1989, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI. — Intervengono il ministro della sanità Francesco De Lorenzo e il sottosegretario di Stato alla sanità Mariapia Garavaglia.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che l'Ufficio di Presidenza, riunitosi nella giornata di ieri, non ha trovato un accordo unanime sulla definizione della data di presentazione del volume con gli atti relativi all'indagine conoscitiva sulla rete di prevenzione dei rischi produttivi, lavorativi e ambientali; infatti, considerati gli impegni della Commissione, non sarà possibile effettuare la presentazione il 5 dicembre, come precedentemente stabilito.

Ritiene impossibile che ciò avvenga prima della pausa natalizia, tenuto conto delle scadenze della sessione di bilancio e dell'impegno della Commissione nell'esame del disegno di legge 4227 di accompagnamento alla manovra di finanza pubblica, anche al fine di non attribuire all'avvenimento un basso profilo; propone, quindi, che la presentazione del volume

abbia luogo possibilmente nella seconda metà di gennaio.

Il deputato Luigi BENEVELLI, manifestato il proprio dissenso dalla proposta del Presidente, suggerisce di programmare l'incontro per il pomeriggio del 18 dicembre o la mattina del 19.

Il deputato Rossella ARTIOLI osserva che il rinvio temporale è opportuno, onde evitare sovrapposizioni con l'esame delle leggi finanziaria e di bilancio, e con il disegno di legge di riforma sanitaria 4227; la proposta del Presidente permette di dare l'opportuno risalto alla presentazione del volume.

Il deputato Giuseppe SARETTA ed il deputato Danilo POGGIOLINI concordano con la proposta del Presidente Giorgio Bogi.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente di rinviare alla seconda metà di gennaio la presentazione del volume con gli atti dell'indagine conoscitiva sulla rete di prevenzione dei rischi produttivi, lavorativi e ambientali.

La seduta termina alle 9,50.

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Mercoledì 6 dicembre

(Presso il Salone della Lupa)

ORE 15,30

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).
Relatore: Lauricella.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di
compatibilità con il mandato parlamentare.

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXII (Napoli).
Relatore: Salvoldi.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni)

—*—

Martedì 5 dicembre

ORE 16

Audizione, *ex* articolo 143, comma 3, del regolamento, del ministro dell'interno, onorevole Antonio Gava, sulla situazione dell'ordine pubblico nell'area napoletana.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Venerdì 1° dicembre

ORE 9,30

In sede referente.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia (4318).

(Parere della I Commissione).

TRANTINO: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati relativi alle costruzioni spontanee destinate ad uso abitativo permanente e diretto (1390).

(Parere della I, della V e della VIII Commissione).

Relatore: Nicotra.

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Martedì 5 dicembre

ORE 10,30

In sede consultiva.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria 1990) (Approvato dal Senato) (4362).

(Parere alla V Commissione ai sensi dell'articolo 121, terzo comma, del Regolamento, sugli emendamenti modificativi degli stanziamenti riferiti alle parti di tabelle di ripartizione dei fondi speciali) — Relatore: Foschi.

(Subordinatamente alla effettiva trasmissione degli emendamenti).

* * *

Giovedì 7 dicembre

ORE 9,30

Comunicazioni del ministro degli affari esteri, Gianni De Michelis, sulla politica di cooperazione allo sviluppo.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Venerdì 1° dicembre

ORE 9

Comitato ristretto.

Esame dei provvedimenti nn. 4361 e 4362 concernenti il bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 1990-1992 e la legge finanziaria 1990.

* * *

Lunedì 4 dicembre

ORE 19

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti imputati in giudizi penali (3048-A).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Carrus.

Parere sul disegno di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (3755).

(Parere alla X Commissione) — Relatore: Gunnella.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'amministrazione giudiziaria (4243).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Tarabini.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola (4321).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Monaci.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).

(Parere alla X Commissione) — Relatore: Aiardi.

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Martedì 5 dicembre

ORE 12

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4227 e abb., concernenti il « Riordina-
mento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento
della spesa sanitaria ».

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

—*—

Martedì 5 dicembre

(Via del Seminario, 76 - Aula III Piano)

ORE 15

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI GOVERNO REGIONALI (DISPOSTO DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, SISTEMA ELETTORALE, FORME DI GOVERNO DEGLI STATUTI SPECIALI)

Audizione dei presidenti delle giunte regionali.

* * *

Mercoledì 6 dicembre

(Via del Seminario, 76 - Aula III Piano)

ORE 14,30

Parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati sugli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recanti ulteriori norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di:

Polizia locale, urbana e rurale.

Relatore: senatore Dujany.

Coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali.

Relatore: senatore Dujany.

Previdenza ed assicurazioni sociali.

Relatore: deputato Luciano Caveri.

Parco nazionale del Gran Paradiso.

Relatore: deputato Luciano Caveri.

Parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sull'A.S. 1979 recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali ».

Relatore: senatore Giovanni Azzaretti.

* * *

Giovedì 7 dicembre

(Via del Seminario, 76 - Aula III Piano)

ORE 9,15

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI GOVERNO REGIONALI (DISPOSTO DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, SISTEMA ELETTORALE, FORME DI GOVERNO DEGLI STATUTI SPECIALI)

Audizione del professor Sergio Bartole, del professor Themistocle Martines e del professor Mario Caciagli.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali

—*—

Mercoledì 6 dicembre

(Via del Seminario, n. 76 - Aula IV Piano)

ORE 14,30

Audizione del ministro delle partecipazioni statali in ordine alla reindustrializzazione siderurgica e allo stato di attuazione dell'accordo ENI-Montedison.

* * *

Giovedì 7 dicembre

(Via del Seminario, n. 76 - Aula IV Piano)

ORE 15,30

Incontro con il presidente e l'amministratore delegato dell'AGIP e con il presidente dell'ASAP in ordine alla questione mineraria.

* * *

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

—*—

Giovedì 7 dicembre

ORE 9

Comunicazioni del Presidente.

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Venerdì 1° dicembre**

	<i>Pag.</i>
	—
II GIUSTIZIA	V
ORE 9,30 - Referente.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	VII
ORE 9 - Comitato ristretto.	

Lunedì 4 dicembre

	<i>Pag.</i>
	—
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	VII
ORE 19 - Consultiva.	

Martedì 5 dicembre

	<i>Pag.</i>
	—
I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI	IV
ORE 16 - Audizione Ministro dell'interno.	

	<i>Pag.</i>
	—
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	VI
ORE 10,30 - Consultiva.	
XII AFFARI SOCIALI	IX
ORE 12 - Comitato ristretto.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	X
ORE 15 - Indagine conoscitiva.	

Mercoledì 6 dicembre

	<i>Pag.</i>
	—
GIUNTA DELLE ELEZIONI	III
ORE 15,30 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	X
ORE 14,30 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XII
ORE 14,30 - Plenaria.	

Giovedì 7 dicembre

	<i>Pag.</i>
	—
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	VI
ORE 9,30 - Comunicazioni Ministro affari esteri.	

	<i>Pag.</i>
	—
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	XI
ORE 9,15 - Indagine conoscitiva.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XII
ORE 15,30 - Plenaria.	
COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO	XIII
ORE 9 - Comunicazioni del Presidente.	